

ATTO

29 febbraio 2024
REP. N. 76111/16154

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

**VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

29 febbraio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di febbraio,
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

"Bestbe Holding S.p.A."

con sede in Milano, Corso XXII Marzo n. 19, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 8.700.430,57, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 00723010153, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2129083, le cui azioni sono quotate presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A

(di seguito, anche la "**Società**"),

tenutasi in data 29 febbraio 2024

con la mia costante partecipazione ai lavori consiliari, nel luogo di svolgimento della riunione.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione consiliare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si è svolta come segue.

"Il giorno ventinove febbraio duemilaventiquattro, alle ore 14 e 55, dichiara di mantenere la presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione di **"Bestbe Holding S.p.A."**, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, GIACOMO MERCALLI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, fisicamente presente, il quale mi chiede di redigere il verbale della riunione medesima, limitatamente agli argomenti che necessitano di verbalizzazione mediante pubblico atto notarile, dando atto che il Consiglio ha già deliberato e viene separatamente verbalizzato sui seguenti due argomenti all'ordine del giorno: 1. Approvazione modifiche al contratto ABO e conferimento poteri; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Approvazione relazione degli amministratori ex art. 2441, comma sesto, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti, e dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, la presente riunione è stata convocata alle ore 14, mediante avviso inviato agli aventi diritto ai sensi di legge e di statuto e si tiene in Milano, Via Metastasio n. 5;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, fisicamente presente, è fisicamente presente il Consigliere ALESSANDRA CONCETTA SCERRA mentre è intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione il Consigliere FILIPPO ARAGONE;
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente MAURIZIO BALDASSARINI ed i Sindaci effettivi MATTEO ALFONSO CERAVOLO e MARIA LUISA BORDIGNON;
- che è stata accertata, a cura del Presidente della riunione, l'identità e la

legittimazione degli intervenuti;

- che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è consentito dall'art. 16 dello statuto sociale.

Il Presidente della riunione dichiara quindi validamente costituito il Consiglio di Amministrazione della Società anche in forma totalitaria - essendo intervenuti tutti i membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti di cui infra - per discutere e deliberare, per quanto necessari di verbalizzazione mediante pubblico atto notarile, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

3. Approvazione, in esercizio delle deleghe ex artt. 2420-ter e 2443 del codice civile conferite dall'assemblea straordinaria del 15 gennaio 2024, dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant di importo massimo di Euro 6.300.000,00 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del codice civile e degli aumenti di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei warrant. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aperta la seduta,

il Presidente della riunione comunica che, in esercizio delle deleghe ex artt. 2420-ter e 2443 del codice civile conferite dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024, verbalizzata con atto in data 26 gennaio 2024 a rogito Notaio Filippo Zabban di Milano, n. 76047/16120 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II in data 7 febbraio 2024 al n. 10889, serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in data 6 febbraio 2024 (protocollo n. 65112/2024 del 31 gennaio 2024), si intende in questa sede approvare:

- 1) l'emissione, in via scindibile, di prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, di importo massimo di Euro 6.300.000,00, mediante emissione di massime n. 1.260 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.000,00 cadauna, da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del codice civile, all'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o alla sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato (di seguito, anche il "**POC**");
- 2) un aumento del capitale sociale a servizio della conversione del POC, in via scindibile, di massimi Euro 6.300.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo;
- 3) l'emissione, in via scindibile, di warrant da assegnare gratuitamente al sottoscrittore delle obbligazioni (di seguito, anche i "**Warrant**");
- 4) un aumento del capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in via scindibile, di massimi Euro 3.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo; e
- 5) la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale conseguente alle proposte di deliberazione che precedono.

Quindi il Presidente della riunione, onde far constare, per quanto necessario, tutti gli elementi che la legge richiede da parte degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, precisa:

-- che in data 15 gennaio 2024, l'assemblea straordinaria della Società sopra citata ha deliberato:

«- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del

codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla presente deliberazione, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il "Prestito Obbligazionario") composti da obbligazioni ("Obbligazioni"), da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso "VWAP" delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per "VWAP" si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

- di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla presente deliberazione, warrant ("Warrant"), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni;

- di stabilire che il numero dei Warrant da assegnare ai sottoscrittori delle Obbligazioni sarà determinato di volta in volta, al momento della emissione di ciascuna Obbligazione, in base al seguente criterio: il numero di Warrant da assegnare per ogni Obbligazione sottoscritta sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione e il "VWAP" medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di

giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, fermo restando che: per "VWAP" si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega. In deroga a quanto sopra, in luogo del "VWAP" medio delle azioni Bestbe Holding, il Consiglio di Amministrazione, in sede di esercizio della delega, potrà considerare il valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, fermo l'aumento percentuale come sopra previsto. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno anche in tal caso stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

- di stabilire che i Warrant attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

- di stabilire altresì che ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso, ossia dalla medesima data di emissione delle Obbligazioni alle quali inerisce, fermo restando che i Warrant potranno circolare separatamente dalle Obbligazioni a partire dal giorno stesso della loro emissione; di conseguenza, il termine ultimo di esercizio dei Warrant è fissato allo scadere dei sessanta mesi dalla sottoscrizione delle Obbligazioni;

- di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla presente deliberazione, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle

azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al prezzo come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;

- di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;

- di aggiungere al termine dell'articolo 5 dello Statuto della Società il nuovo ultimo comma previsto nella Relazione degli Amministratori;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione con i più ampi poteri compresi quelli di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione del Registro delle Imprese, o comunque richieste dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. provvedendo in genere – ferma la natura collegiale dell'esercizio delle deleghe ex art. 2443 ed ex art. 2420-ter del codice civile – a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.»;

-- che la delega che precede è riscontrata nello statuto sociale vigente;

-- che, all'epoca dell'assemblea, la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. non ha rilasciato il proprio parere ai sensi articolo 2441, comma sesto, del codice civile, e dell'art. 158 del D.Lgs. 58/1998, parere che deve quindi essere emesso in occasione dell'esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione e di definizione, da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, di tutti gli elementi di determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio degli aumenti di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei warrant;

-- che nella relazione illustrativa redatta e approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2441, comma sesto, del codice civile, si rilevano, fra l'altro:

** le ragioni della specifica esclusione del diritto di opzione, ed in particolare: «L'Operazione consistente nell'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio della conversione delle Obbligazioni, è funzionale al percorso di crescita della Società e, nello specifico, è finalizzata a:*

- destinare adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e amministrativa della Società;*

- rafforzare la struttura finanziaria della Società nel breve/medio-lungo periodo;*

- reperire nuove risorse finanziarie che possano sostenere i progetti della Società; e*

- ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi.*

Quanto ai Warrants, si evidenzia che anche il loro eventuale esercizio fornirà ulteriori risorse finanziarie alla Società, allargandone la compagine sociale, e si inserirà anch'esso nel contesto dei progetti funzionale a supportare i piani di crescita della Società, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di Obbligazioni cum warrant sia lo strumento più idoneo e con maggiori certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. Per questo motivo ha selezionato ABO ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23, operatore e professionista tenuto conto delle caratteristiche peculiari dei prodotti da questa offerti e delle condizioni di favore, a giudizio dell'Emittente, offerte da ABO ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 rispetto ad altri operatori di mercato.

Infine, lo strumento adottato consentirà di formulare richieste di sottoscrizione in maniera flessibile anche tenuto conto dell'evoluzione della situazione economica e finanziaria della Società, in un arco temporale di medio periodo.

L'emissione dei Warrant, e la conseguente possibile sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio degli stessi potrà fornire ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie alla Società, da utilizzare a sostegno dei suoi piani senza alcun onere aggiuntivo.»;

* la determinazione del prezzo di conversione delle obbligazioni, in misura pari al 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;

* la determinazione del prezzo di esercizio dei Warrant, in misura pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

-- che la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha emesso in data odierna il parere redatto a norma dell'articolo 2441, comma sesto, del codice civile, e dell'art. 158 del D.Lgs. 58/1998;

-- che è stata data opportuna informativa al Collegio Sindacale in relazione - nei limiti di compatibilità - a quanto prevede l'art. 2441, comma sesto, del codice civile;

-- che consta la rinuncia da parte degli aventi diritto - Sindaci e Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. - a qualsivoglia termine previsto dalla legge in loro favore.

Quindi il Presidente della riunione, unitamente al Presidente del Collegio Sindacale, attesta:

- che il capitale sociale attuale è sottoscritto e versato per Euro 8.700.430,57, e quindi non si incorre nella fattispecie di cui all'art. 2420-bis, comma 1, ultimo periodo, del codice civile, ed è esistente;

- che, stante la natura convertibile dell'emittendo prestito obbligazionario, non trovano applicazione i limiti dell'art. 2412 del codice civile.

Il Presidente della riunione invita quindi il Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa al punto all'ordine del giorno.

Il Notaio dà lettura della proposta di deliberazione come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione di BESTBE Holding S.p.A.:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, Cod. civ.,
- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei Warrants, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto del parere sulla congruità dei prezzi di emissione delle azioni rilasciato dalla Società di Revisione,
- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità illustrate nella Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilioneitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranches, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;
- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilioneitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;
- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo

pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranches di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;

- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato;

- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando

che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

5) di aggiungere al termine dell'articolo 5 dello Statuto della Società il nuovo ultimo comma previsto nella Relazione dell'Organo Amministrativo;

6) di prendere atto che le deliberazioni sopra assunte sono subordinate all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile e assumeranno pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;

7) di riservare ad esso Consiglio di Amministrazione la formalizzazione del regolamento del prestito obbligazionario convertibile e del regolamento dei warrant, in coerenza con le presenti deliberazioni;

8) di autorizzare tutti gli amministratori, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte e a provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale consiliare, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Al termine della lettura della proposta a cura del notaio, non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara che la proposta di delibera è approvata con manifestazione orale del voto, all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente della riunione dichiara sciolta la seduta alle ore 15 e 20.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", la Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile;
- sotto la lettera "**B**", il Parere della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile e dell'art. 158 del D.Lgs. 58/1998;
- sotto la lettera "**C**", lo statuto sociale modificato secondo quanto deliberato, ai fini del deposito di cui all'art. 2436, comma sesto, del codice civile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17 e 50 di questo giorno ventinove febbraio duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa nove pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEGLI AMMINISTRATORI
PER
L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CUM WARRANT
ED I CONNESSI AUMENTI DI CAPITALE RISERVATI**

redatta ai sensi degli artt. 2441, comma 6 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti"), ed in conformità all'Allegato 3A, schemi n. 2 e n. 3 al medesimo Regolamento Emittenti

A. L'OPERAZIONE

Alpha Blue Ocean Ltd., una società di investimento costituita sotto la legge degli Emirati Arabi Uniti e con sede a Dubai ("ABO" o l'"Investitore"), anche tramite la società controllata denominata **Global Corporate Finance Opportunities 23** (l'"Investitore" e con ABO gli "Investitori") hanno riformulato la proposta per una possibile operazione di emissione di un **Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC" o "Prestito")** cum warrant riservato alla sottoscrizione da parte degli Investitori stessi (l'"Operazione"). Gli Investitori sono "qualificati" ai sensi delle applicabili normative. Hanno effettuato più di 80 soluzioni di finanziamento per oltre 1,5 miliardi di Euro in 15 paesi ed in particolare, ABO offre alle società quotate soluzioni di finanziamento note come private placement o PIPE (investimenti privati in azioni pubbliche).

Ad esito delle negoziazioni intercorse è stato condiviso, in data **7 febbraio 2024**, un nuovo investment agreement ("agreement") riportante i termini e le condizioni del predetto **Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant** – da emettersi in esercizio della deleghe ex artt. 2420-ter e 2443 del codice civile approvate dall'assemblea straordinaria della Società in data in data **15 gennaio 2024**, con formazione di un nuovo contratto di investimento (il "**Contratto ABO**" o "**Accordo**" o "**Investment Agreement**"). In data **29 febbraio 2024**, tale Accordo è stato ulteriormente modificato per renderlo coerente alla delibera dell'assemblea straordinaria del **15 gennaio 2024** contenente condizioni nel complesso migliorative rispetto agli accordi del **17 ottobre 2023** e del **7 febbraio 2024**.

Il **Prestito** sarà dell'importo massimo di **Euro 6.300.000 (sei milioni e trecentomila)**, comprensivo delle eventuali **60 obbligazioni** a compensazione del pagamento della **Commitment Fee**, composto da **Obbligazioni convertibili** (le "**Obbligazioni**") del valore unitario di **Euro 5.000 (cinquemila)**, da emettere in **n.36 (trentasei)** tranches nel corso dei **n.60 (sessanta)** mesi successivi al **17 ottobre 2023 ("Commitment Period")**.

La prima tranche sarà composta da **n.100 (cento) Obbligazioni** per un controvalore complessivo di **Euro 500.000 (cinquecentomila)**, le due successive tranches saranno composte da **n.50 (cinquanta) Obbligazioni** per un controvalore di **Euro 250.000 (duecentocinquantomila)** ciascuna, le successive 32 tranches saranno composte da **n. 30 (trenta) Obbligazioni** per un controvalore di **Euro 150.000 (centocinquantomila)** ciascuna e l'ultima tranche sarà composta da **n. 40 (quaranta) Obbligazioni** per un controvalore di **Euro 200.000 (duecentomila)**.

A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da ABO ovvero dal veicolo **Global Corporate Finance Opportunities 23**, la Società si è impegnata a versare alla stessa entro una settimana dalla sottoscrizione della prima tranche una commissione ("**Commitment Fee**") del **5,00% (cinque percento)** e pari a complessivi **Euro 300.000 (trecentomila)**. La **Commitment Fee** potrà essere compensata, in concomitanza con la prima tranche, mediante l'emissione di n.



60 (sessanta) Obbligazioni prive di Warrants del valore nominale di Euro 5.000 (cinquemila) cadauna.

Dalla quarta tranche in avanti, la Società avrà il diritto (la "Facoltà di Accelerazione") di chiedere la sottoscrizione di più tranches in un dato momento qualora il valore negoziato delle azioni della Società in Borsa superi un determinato livello, come visualizzato nella tabella seguente.

X = valore medio giornaliero scambiato negli ultimi 20 giorni ridotto per il 10% dei valori (EUR)	Numero di Tranches	Valore Nominale (EUR)
X > 75,000	due (2)	300,000
X > 112,500	tre (3)	450,000
X > 150,000	quattro (4)	600,000

Le Obbligazioni appartenenti a ciascuna tranche avranno una durata di **n.18 (diciotto) mesi** dalla data di emissione, saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del valore nominale e non saranno produttive di interessi ("Prezzo di Sottoscrizione").

Le Obbligazioni saranno convertibili a un prezzo di conversione pari al **92% (novantadue percento)** del più basso VWAP giornaliero delle azioni durante il cd. pricing period applicabile ovvero un periodo di **n.15 (quindici)** giorni consecutivi di Borsa aperta antecedente la conversione ("Prezzo di Conversione"), fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione.

Per VWAP, si intende il c.d. volume weighted average price che indica il prezzo medio, ponderato per i volumi scambiati, generalmente all'interno di una giornata di mercato aperto, pubblicato da Bloomberg LP quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato in una giornata di mercato aperto (somma dei prezzi per le dimensioni degli scambi commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni operazione qualificante (a seconda dei codici definiti da Bloomberg LP per il calcolo del VWAP).

Gli Investitori potranno richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni emesse inviando un'apposita comunicazione alla Società in qualsiasi momento, fermo restando che in caso di mancata richiesta di conversione entro la data di scadenza delle obbligazioni, queste ultime saranno convertite automaticamente in azioni di nuova emissione.

Il Contratto ABO prevede che gli Investitori a fronte di ciascuna emissione (ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in aggiunta alla prima tranche ai fini della compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants), avranno diritto a ricevere un numero di Warrants (i "Warrant" o i "Warrants"), i quali avranno una durata pari a **n. 60 mesi** dalla data di emissione, calcolato in misura pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione e il VWAP minimo, delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%, tale da consentire alla Società di percepire, per ciascun Warrant convertito, un corrispettivo pari al **120%** del VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni ("Prezzo di Esercizio Warrant").

Il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera.

Alla data di emissione degli stessi, i Warrants saranno staccati dalle Obbligazioni e circoleranno separatamente dalle stesse.


Le Obbligazioni e i Warrants saranno emessi in forma dematerializzata. Né le Obbligazioni né i Warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato.

Il rapporto di esercizio è pari a **1:1** e attribuirà quindi a ciascun portatore dei Warrants il diritto di ottenere una nuova azione della Società per ciascun Warrant oggetto di conversione.

La complessiva operazione di emissione di obbligazioni con aggregati warrant è modalità ricorrente anche nell'ambito delle società ammesse alle negoziazioni sui mercati regolamentati. In questo senso, l'istituto dell'assegnazione dei warrant concreta incentivazione alla sottoscrizione dello strumento finanziario principale (in questo caso, l'obbligazione convertibile) cui è abbinato. È quindi prassi che il prezzo di esercizio del warrant sia stabilito in un momento antecedente l'esercizio medesimo, rientrando l'eventuale differenziale a favore dell'investitore nella logica di incentivazione alla sottoscrizione dello strumento principale; strumento principale la cui emissione, nel caso di specie ed a giudizio degli amministratori, mira – fra l'altro – a rafforzare la struttura finanziaria della Società nel breve/medio-lungo periodo, reperire nuove risorse finanziarie che possano sostenere i progetti della Società, ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi, nonché supportare la continuità aziendale della Società. I criteri di determinazione del prezzo di esercizio dei Warrant, ivi compreso il margine di tempo in proposito concesso all'investitore, riflettono e mirano ad agevolare questa funzione di incentivazione. In merito alla durata del periodo di validità dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione ritiene che un orizzonte di cinque anni sia in linea con operazioni analoghe effettuate sul mercato.

Il Contratto ABO prevede una procedura dettagliata da seguire per proporre a ABO ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 di sottoscrivere le Obbligazioni. È infatti richiesto che, per ogni tranche, la Società trasmetta una formale richiesta di sottoscrizione agli Investitori, conforme al modello previsto nel Contratto ABO, nel rispetto di intervalli temporali minimi ed in particolare non prima delle seguenti date:

- il giorno di Borsa aperta successivo alla conversione (in una volta o più volte) di tutte le Obbligazioni emesse in relazione ad una precedente tranche; o
- per quanto riguarda la seconda tranche, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di **n.40 (quaranta)** giorni lavorativi decorrenti dalla emissione della prima tranche ("**Cool Down Period della prima tranche**");
- per quanto riguarda la terza tranche, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di **n.20 (venti)** giorni lavorativi decorrenti dalla emissione della precedente tranche;
- per quanto riguarda la quarta tranche, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di **n.120 (centoventi)** giorni lavorativi decorrenti dalla emissione della precedente tranche per quanto riguarda ogni tranche successiva alla prima;
- per quanto riguarda ogni tranche successiva, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di **n.20 (venti)** giorni lavorativi decorrenti dalla emissione delle precedenti tranche ("**Cool Down Period**"),



il tutto fatta salva la Facoltà di Accelerazione.

Si precisa che le suddette condizioni di consegna della richiesta di sottoscrizione possono essere oggetto di rinuncia da parte di **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23.

Le Obbligazioni e i Warrants sono trasferibili a terzi nel rispetto delle "selling restrictions" previste nel contratto di investimento.

L'esecuzione dell'Operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società.

La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da **ABO** a ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 ad esito della conversione delle Obbligazioni emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo Prezzo di Conversione.

Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei Warrants potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società. La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle Obbligazioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione.

La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'Operazione dipenderà, in particolare, dagli importi delle tranche effettivamente utilizzate e dal relativo Prezzo di Conversione, ad oggi non ancora determinati.

La stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrants, che dipenderanno dall'ammontare delle azioni sottoscritte, le quali, a loro volta, dipenderanno dal numero di Warrants emessi.

Non sussistono in capo agli Investitori obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte a esito della conversione delle Obbligazioni o acquistate mediante esercizio dei Warrants.

La Società ha assunto nei confronti degli Investitori, a far data dalla sottoscrizione del Contratto ABO e fino al termine del periodo di emissione, l'impegno a rispettare specifici covenant, come di seguito dettagliato:

(i) che il patrimonio dell'emittente e delle sue controllate non subisca modifiche; (ii) che l'emittente esegua tutti i pagamenti delle imposte, degli oneri e delle tasse dovuti; (iii) che l'emittente non ponga in essere operazioni di fusione che generino l'estinzione dell'emittente; e che qualora ponga in essere una fusione consentita, invii ad ABO una apposita comunicazione; (iv) che l'emittente non alieni o comunque trasferisca i beni di sua proprietà, se non dietro equo corrispettivo o a condizioni di mercato, fermo restando che saranno consentite le cessioni delle Partecipazioni HRD e del Fondo Margot; (v) fintanto che le obbligazioni e i warrant sono in circolazione, che l'emittente assicuri un numero sufficiente di azioni esistenti o di nuova emissione per garantire la conversione delle obbligazioni in circolazione e l'esercizio dei warrant in circolazione; (vi) che l'emittente assicuri che tali azioni siano liberamente negoziabili su Euronext Milan immediatamente dopo la loro emissione; (vii) che l'emittente non richieda alcun finanziamento azionario a tasso variabile per il quale il prezzo di conversione, rimborso o esercizio sia variabile, fatta eccezione per alcune ipotesi descritte nel Contratto ABO; (viii) che l'emittente e le sue

partecipate non contraggano nuovo indebitamento senior rispetto alle obbligazioni oggetto del POC, fatta eccezione per alcune ipotesi di indebitamento consentito descritto nel Contratto ABO; (ix) che l'emittente non comunichi alcuna informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014; (x) che l'emittente rispetti quanto previsto dalla CONSOB nella Comunicazione n. 1/23 datata 3 maggio 2023 ("Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe"); (xi) che l'emittente fornisca ad ABO una bozza di qualsiasi comunicato stampa (in lingua inglese) che sarà dallo stesso emesso in relazione alle obbligazioni e/o ai warrant o in relazione al Contratto ABO stesso; (xii) che l'emittente non distribuisca dividendi sotto forma di attività o azioni dell'emittente; (xiii) che l'emittente fornisca tempestivamente ad ABO qualsiasi comunicazione relativa alle obbligazioni e ai warrant ricevuta da Euronext Milan o da qualsiasi autorità di vigilanza; (xiv) che l'emittente assicuri la negoziazione delle obbligazioni e dei warrant su Euronext Milan; (xv) che l'emittente, senza la preventiva autorizzazione del titolare delle obbligazioni e dei warrant, non modifichi la propria forma giuridica o il proprio oggetto sociale (xvi) che l'emittente comunichi ad ABO qualsiasi aumento o diminuzione del numero di azioni in circolazione e/o dei diritti di voto nell'emittente.


Il Contratto ABO è sospensivamente condizionato, in particolare, al fatto che (i) le azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni convertibili siano negoziate su Euronext Milan e non vengano sospese dalla negoziazione, a partire dalla relativa data di inizio della negoziazione, (ii) che venga sottoscritto l'Accordo di Prestito Titoli (e tale condizione è avverata alla Data del Documento di Registrazione), (iii) la capitalizzazione di mercato dell'Emittente sia e rimanga superiore a Euro 2 milioni per un periodo di almeno 10 giorni di borsa aperta precedenti la richiesta dell'Emittente di ulteriori sottoscrizioni (il POC, infatti, verrà emesso in tranche), nonché a una serie di altre condizioni ritenute usuali per tale tipologia di accordo di investimento (i.e. il possesso dei requisiti ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili; la valida assunzione da parte dei competenti organi sociali dell'Emittente di tutte le delibere necessarie per l'emissione degli strumenti finanziari oggetto del Contratto ABO, nonché la circostanza per la quale ogni relativa autorizzazione da parte di CONSOB e/o Borsa Italiana e/o di ogni altra autorità competente sia stata validamente ottenuta e ogni relativa formalità sia stata pienamente rispettata; il mancato verificarsi di eventi o cambiamenti che abbiano reso una qualsiasi delle garanzie previste dal Contratto ABO non veritiere o errate). È fatto in ogni caso salvo il diritto di ABO a rinunciare al soddisfacimento totale o parziale di una qualsiasi delle condizioni sospensive previste.

Non sono presenti clausole relative ad accordi di c.d. "selling restriction". La conversione in azioni potrà avvenire ad opzione dell'obbligazionista e potranno essere convertite in azioni di nuova emissione. Inoltre, le obbligazioni che non sono state convertite alla relativa data di scadenza saranno automaticamente convertite a tale data.

A.1. CONDIZIONI INERENTI ALL'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

L'obbligo di ABO ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 di sottoscrivere le obbligazioni è condizionato all'adempimento da parte di BESTBE HOLDING (o alla rinuncia da parte di ABO), tra le altre, delle seguenti condizioni:

- a) il rispetto da parte di **BESTBE HOLDING** dei covenant previsti dal Contratto;
- b) il rispetto da parte di **BESTBE HOLDING** dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito all'emissione delle Obbligazioni, come previsto dal Codice Civile e Decreto legge No. 58/1998 (e successive modifiche);
- c) il rispetto da parte di **BESTBE HOLDING** e l'assenza di qualsiasi evento che renda le dichiarazioni e garanzie prestate dalla Società non veritiere;



- d) il mancato verificarsi di una cd. “**Material Adverse Change**” (intendendosi con tale termine qualsiasi annuncio fatto dalla Società o mutamento delle condizioni finanziarie, politiche o economiche italiane o internazionali o dei tassi di cambio o dei controlli valutario del valore degli asset o del corso di borsa della Società, tale da pregiudicare sostanzialmente il buon esito dell’Operazione nonché l’emissione delle Obbligazioni, dei Warrant e delle azioni o la negoziazione degli stessi);
- e) la mancata assunzione, da parte di **BESTBE HOLDING**, di qualsivoglia impegno vincolante che comporti un cambio del controllo della Società;
- f) la mancata rilevazione di qualsiasi eccezione e/o obiezione da parte di qualsivoglia Autorità (ivi incluse Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB) avente a oggetto le Obbligazioni, i Warrants o la loro conversione e/o il loro esercizio;
- g) la mancata realizzazione di qualsiasi evento che costituisca un inadempimento, ove non vi venga posto rimedio entro un periodo di tempo predeterminato;
- h) il Commitment Period non sia scaduto;
- i) le azioni della Società (i) siano quotate su Euronext Milan e (ii) non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della negoziazione delle azioni da parte di CONSOB e/o da parte di Borsa Italiana S.p.A. né tale sospensione sia stata minacciata (a) per iscritto da parte di CONSOB e/o di Borsa Italiana o (b) in quanto la Società non abbia più i requisiti previsti per la negoziazione delle azioni presso Euronext Milan, salvo deroghe concesse da Borsa Italiana S.p.A.;
- j) il Contratto di Prestito Azionario (“Share Lending Agreement”) sia debitamente sottoscritto, non violato o contestato e pienamente in vigore tra l’Investitore, in qualità di mutuatario, ed il Finanziatore, in qualità di prestatore, e l’Investitore abbia ricevuto le Azioni Prestate.

ABO ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 hanno la facoltà, esercitabile a loro insindacabile discrezionalità, di rinunciare, parzialmente o totalmente, a una o più delle predette condizioni, ad eccezione di quella prevista alla lettera e).

Subordinatamente alla verifica (con esito positivo) circa la sussistenza delle condizioni previste, **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 verseranno a favore di **BESTBE HOLDING** il corrispettivo dovuto per l’emissione della relativa tranche.

A.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni saranno emesse in forma dematerializzata e non saranno ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Le Obbligazioni saranno emesse con pieni diritti di godimento a partire dalla data della loro sottoscrizione.

Le Obbligazioni potranno essere assegnate o trasferite, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 (intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi dell’Australia, degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia

autorità competente. In ogni caso, la circolazione delle Obbligazioni sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2 (1) (e) del Regolamento EU n. 2017/1129 e del combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 35, paragrafo 1, lettera d) del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con l'esclusione degli investitori professionali residenti in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a **n.18 (diciotto)** mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("**Maturity Date**") e sarà infruttifera. È altresì previsto che le Obbligazioni possano essere rimborsate in denaro al loro valore nominale nel momento in cui l'Investitore chieda la conversione delle Obbligazioni, nonché in qualsiasi momento qualora la Società eserciti il diritto di recesso *ad nutum* dal Contratto dandone comunicazione a **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 od al portatore di Obbligazioni ovvero alla Maturity Date nel caso in cui la Società voglia evitarne la conversione automatica a scadenza, visto che è previsto che alla scadenza della Maturity Date tutte le obbligazioni ancora esistenti saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società ("**Conversione Obbligatoria**").

Le Obbligazioni hanno un valore nominale pari a **Eur 5.000 (cinquemila) cadauna**.

Prima della Maturity Date **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 avranno il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto o in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l'obbligo di consegnare a **ABO** ovvero al veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 tante azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l'importo nominale delle obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione.

Il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera.

Le nuove azioni saranno emesse dalla Società attraverso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata e saranno trasferite per conto della Società al conto di titoli che sarà indicato da **ABO** i cui dettagli saranno forniti tramite la comunicazione di conversione.


L'Investitore avrà il diritto di richiedere l'emissione di un massimo di **n.12 (dodici)** Tranches Successive ("**Investor Call**"), in qualsiasi momento (e a discrezione dell'Investitore, contemporaneamente o separatamente), presentando un avviso scritto in conformità all'Emittente. L'Investitore avrà anche il diritto discrezionale di esercitare la **Investor Call** in conformità anche se nessuna Tranche è stata prelevata dall'Emittente ed è in corso un Cool Down Period. Sulla base dell'accordo del 29 febbraio 2024 la Società ha il diritto di rifiutare la richiesta di emissione delle Tranche Successive entro un giorno lavorativo dalla richiesta stessa.

Ai fini dell'emissione delle obbligazioni, si dà atto:

- che il capitale sociale è sottoscritto e versato per Euro 8.700.430,57 ed è esistente;
- che non si applicano i commi primo e secondo dell'art. 2412 del codice civile, dal momento che le obbligazioni sono convertibili in azioni della Società.

A.3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI WARRANTS

I Warrants saranno emessi in forma dematerializzata e non saranno ammessi alla negoziazione su alcun mercato



regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Le nuove azioni risultanti dall'esercizio dei Warrants saranno emesse dietro pagamento in denaro da parte del relativo portatore di Warrant del prezzo di esercizio degli stessi, pari al **120%** del VWAP minimo delle Azioni nei **n. 10 (dieci) giorni** di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche ("**Prezzo di Esercizio dei Warrant**").

I Warrants saranno abbinati alle Obbligazioni in numero da determinarsi sulla base dell'importo sottoscritto a fronte dell'emissione di ciascuna tranche e, in particolare, in misura pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione (ad eccezione delle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee) e il VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%. Il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera.

Anche i Warrants possono essere assegnati o trasferiti, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 (intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia e del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. In ogni caso, la circolazione dei Warrant sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2 (1) (e) del Regolamento EU n. 2017/1129 e del combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 35, paragrafo 1, lettera d) Del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con l'esclusione degli investitori professionali residenti in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione dei Warrant sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

I Warrants saranno annullati decorsi **n.60 mesi** dalla loro data di emissione.

Ciascun portatore di Warrants avrà il diritto, a propria discrezione, in ogni momento precedente la data di scadenza dello strumento ("**Periodo di Esercizio dei Warrant**"), di esercitare in tutto o in parte i Warrants di cui è portatore. L'esercizio potrà avvenire in qualsiasi giorno di borsa aperta nel corso del Periodo di Esercizio dei Warrants mediante apposita comunicazione di esercizio.

Le nuove azioni **BESTBE HOLDING** emesse a servizio dell'esercizio dei Warrant saranno emesse dalla Società mediante il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata.

Ciascun Warrant darà diritto a ricevere **n.1 (una)** azione di nuova emissione **BESTBE HOLDING** ("**Rapporto Esercizio Warrant**"); il Rapporto di Esercizio Warrant sarà soggetto ad apposito aggiustamento al compimento, da parte della Società, di operazioni sul capitale, secondo rapporti di aggiustamento stabiliti dal Contratto.

In relazione al Periodo di Esercizio dei Warrant, fissato in 60 mesi, si richiama quanto già indicato al paragrafo A, a proposito della funzione di incentivazione connaturata all'emissione di Warrant.

B. CONTRATTO DI PRESTITO DI AZIONI

Ubilot S.r.l. (il "Mutuante") ha accettato di prestare Azioni a **ABO** ovvero al veicolo Global Corporate Finance

Opportunities 23 (il "Mutuatario").

Il numero iniziale di Azioni prestate che saranno prestate dal Mutuante al Mutuatario e che il Mutuatario dovrà prendere in prestito dal Mutuante sarà, al momento della sottoscrizione del contratto di prestito titoli, almeno pari al 100% del valore di ogni tranche, diviso per il più recente prezzo di chiusura di borsa delle azioni Bestbe scambiate alla borsa Euronext di Milano. Il Prestatore e il Mutuatario possono concordare per iscritto di volta in volta di aumentare o diminuire il numero di Azioni che compongono le Azioni prestate.

C. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE - RAGIONE DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

L'Operazione consistente nell'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio della conversione delle Obbligazioni, è funzionale al percorso di crescita della Società e, nello specifico, è finalizzata a:

- destinare adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e amministrativa della Società;
- rafforzare la struttura finanziaria della Società nel breve/medio-lungo periodo;
- reperire nuove risorse finanziarie che possano sostenere i progetti della Società; e
- ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi.

Quanto ai Warrants, si evidenzia che anche il loro eventuale esercizio fornirà ulteriori risorse finanziarie alla Società, allargandone la compagine sociale, e si inserirà anch'esso nel contesto dei progetti funzionale a supportare i piani di crescita della Società, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di Obbligazioni cum warrant sia lo strumento più idoneo e con maggiori certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. Per questo motivo ha selezionato **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23, operatore e professionista tenuto conto delle caratteristiche peculiari dei prodotti da questa offerti e delle condizioni di favore, a giudizio dell'Emittente, offerte da **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 rispetto ad altri operatori di mercato.

Infine, lo strumento adottato consentirà di formulare richieste di sottoscrizione in maniera flessibile anche tenuto conto dell'evoluzione della situazione economica e finanziaria della Società, in un arco temporale di medio periodo. L'emissione dei Warrant, e la conseguente possibile sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio degli stessi potrà fornire ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie alla Società, da utilizzare a sostegno dei suoi piani senza alcun onere aggiuntivo.

D. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO

Non è previsto alcun consorzio di collocamento e/o garanzia in relazione agli aumenti di capitale, in quanto destinati esclusivamente al servizio della conversione delle Obbligazioni e all'esercizio dei Warrants.

E. CRITERI IN BASE AI QUALI È STATO DETERMINATO IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI E IL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE PREVISTO

ABO potrà richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni sulla base della seguente formula:

$$\text{Numero Azioni} = (\text{CA} / \text{CP})$$



dove:

- (i) **CA:** significa il valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione;
- (ii) **CP:** significa il prezzo di conversione pari al **92% (novantadue per cento)** del **Daily VWAP** delle azioni della Società più basso registrato nel corso del **Pricing Period** antecedente la data di conversione;
- (iii) **Daily VWAP:** significa in ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni;
- (iv) **Pricing Period:** significa il periodo di **n.15 (quindici)** giorni di Borsa aperta nel corso dei quali le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni antecedenti la conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione.

Il Prezzo di Conversione delle Obbligazioni sarà dunque pari al più basso VWAP giornaliero delle azioni durante il cd. pricing period applicabile (ovvero un periodo di **n.15 (quindici)** giorni di Borsa aperta antecedente la conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione).

Si propone quindi di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso "VWAP" delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;
- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;
- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;
- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.

Il prezzo di esercizio di ciascun Warrants sarà, invece, pari al **120%** del VWAP minimo registrato nei **n.10 (dieci)** giorni di mercato immediatamente precedenti alla data in cui sia stata fatta la richiesta di sottoscrizione di una

tranche di Obbligazioni.

Si propone quindi di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato;
- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;
- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;
- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.


Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, la scelta di non determinare un prezzo stabilito, bensì di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione di ciascuna tranche, appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio delle Obbligazioni e dei Warrant.

L'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alle quotazioni di Borsa del titolo della Società, di penalizzare la Società e i suoi azionisti a vantaggio di ABO. L'adozione di un criterio basato sull'andamento del titolo consente di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo riconosciuto dal mercato.

In particolare, la determinazione del prezzo con riguardo al valore della quotazione che il titolo della Società avrà nel tempo appare idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore del mercato delle stesse (rappresentativo del valore della Società) e può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il riferimento alla quotazione, come previsto nella delega assembleare ed ora confermato ed integrato a cura del Consiglio di Amministrazione, sia criterio che soddisfa l'indicazione del Codice Civile anche in relazione alla individuazione del valore economico del patrimonio netto.

Con riferimento al Prezzo di Conversione delle Obbligazioni, l'applicazione di uno sconto dell' **8% (otto per cento)** sul più basso VWAP del periodo di riferimento si giustifica in quanto comunemente applicato ad altre operazioni analoghe a quella proposta e risulta in linea con gli sconti praticati in operazioni similari, e con l'esigenza di non rendere l'operazione non appetibile per il mercato e quindi pregiudicarne la realizzazione, impedendo quindi alla



Società di accedere in modo rapido ed efficiente a risorse economiche a supporto della realizzazione degli obiettivi strategici in essere.

Si segnala peraltro che, al fine di verificare la ragionevolezza del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni sotto il profilo quantitativo, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il rapporto tra prezzi di emissione e prezzi correnti di borsa in operazioni similari. Nello specifico, sono state individuate operazioni comparabili di aumento di capitale con emissione di prestiti obbligazionari convertibili, emessi sul mercato italiano, a partire dal 2001), di dimensioni comparabili in quanto ad apporto finanziario (solo operazioni con apporti di capitale non superiori a Euro 50 milioni).

Una volta definite le operazioni ritenute comparabili, il Consiglio di Amministrazione ha estratto i prezzi di sottoscrizione e di conversione dei prestiti obbligazionari, quali risultanti nei documenti ufficiali resi pubblici dalla società target (relazione illustrativa degli amministratori, relazione delle società di revisione in relazione all'aumento di capitale art. 2441 c.6, del Codice Civile, comunicati stampa, altri documenti e fonti pubbliche). Nello specifico, per ciascuna transazione è stato rinvenuto il premio/sconto da emissione, il premio/sconto da conversione nonché l'importo della commitment fee e degli ulteriori oneri a carico delle società emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì considerato le operazioni in cui il prezzo di riferimento fosse il VWAP minimo rilevato in un dato periodo e non il medio o il mediano. Il campione così definito è composto di 30 operazioni. Si segnala altresì che il predetto approccio comporta la corresponsione di un ulteriore sconto implicito rispetto al prezzo definito mediante altri indicatori statistici quali, ad esempio, la media o la mediana del periodo di osservazione, tuttavia è stato rilevato come tale prassi sia riscontrabile sul mercato.

La maggior parte delle operazioni comparabili analizzate presentano criteri di determinazione del prezzo di emissione a sconto (29 su 30) rispetto alle quotazioni correnti [minime] di una ristretta finestra temporale anteriore all'emissione (compresa tra 5 e 20 giorni).

Dall'analisi delle transazioni comparabili si evince uno sconto complessivo (comprensivo di sconto di emissione, sconto di conversione e commitment fee) compreso tra un valore minimo del 2,0% ed un valore massimo del 22%, con una media pari a 10,9% (mediana 12%, 3° quartile 14,0%).

Lo sconto, sul VWAP minore dei 15 giorni antecedenti la richiesta di conversione, previsto dagli accordi con ABO per l'Aumento di Capitale POC è pari a un minimo del 13% (considerando il Prezzo di Conversione pari al 92%), più la commitment fee).

Quest'ultima è stata determinata pari al 5% in termini nominali sulla totalità del POC (6,25% considerando i nell'ipotesi in cui ABO sottoscriva solamente Euro 4,8 milioni su Euro 6 milioni disponibili come previsto nel Piano 2023 – 2027 di Bestbe Holding, approvato dal Consiglio di Amministrazione del data 7 dicembre 2023.

La commitment fee è, pertanto, del 5% solo nel caso di integrale emissione sottoscrizione del POC da parte di ABO. In presenza di sottoscrizione o conversione parziale del POC, l'incidenza il valore relativo della commitment fee risulterebbe maggiore, con un valore massimo pari al 60% qualora ABO sottoscrivesse solamente la prima tranche delle Obbligazioni, pari a 500.000 Euro.

Lo sconto effettivo implicito nell'ipotesi di sottoscrizione integrale del POC è, quindi, nell'ordine del 13% circa, che

trova un sostanziale riscontro nei dati considerati dal 3° quartile del mercato. Lo sconto nell'ipotesi di sottoscrizione di Euro 4,8 milioni di POC da parte di ABO (come previsto dal Piano 2023 – 2027 di Bestbe Holding) ammonterebbe a 14,25%.

In sintesi, l'entità dello sconto pari al 13% circa sul VWAP minimo degli ultimi 15 giorni è ritenuta dal Consiglio di Amministrazione ragionevole, non arbitraria e idonea in particolare alla tutela degli attuali azionisti, poiché è sostanzialmente in linea con gli sconti espressi dal mercato per aumenti di capitale di dimensione comparabile, con emissione di obbligazioni convertibili.

Al fine di verificare la ragionevolezza del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni correlate all'aumento di capitale a servizio dei Warrant ("Aumento di Capitale Warrant"), il Consiglio di Amministrazione ha verificato se lo stesso fosse in linea, dal punto di vista quantitativo, con la prassi di mercato. Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le condizioni applicate ai Warrant eventualmente collegati ai POC comparabili precedentemente indicati.

Dall'analisi delle transazioni comparabili è risultato un premio, applicato ai prezzi minimi delle azioni sottostanti osservati in dati periodi, compreso tra un valore minimo del 15% ed un valore massimo del 20%.

L'applicazione di un premio del 20% appare pertanto ragionevole in quanto è in linea con i premi praticati in operazioni simili.

In merito al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio dei warrant ("Aumento di Capitale Warrant"), il Consiglio di Amministrazione riporta nella presente Relazione le valutazioni, le ragioni e gli argomenti in base ai quali ha ritenuto congruo tale criterio, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà.

In particolare, si ricorda che il prezzo proposto per l'esercizio dei warrant è pari al 120% del "VWAP" minimo registrato dalle azioni Bestbe nei 10 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle obbligazioni.


Il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale Warrant è diverso da quello relativo a quello del POC; esso prevede, infatti, l'applicazione di un premio del 20% in luogo di uno sconto. Tuttavia, tale differenza di criterio può così giustificarsi:

- l'aumento di capitale a servizio del POC si riferisce ad immissioni di denaro propedeutiche alla copertura del fabbisogno finanziario, al supporto della continuità aziendale dell'Emittente;
- i Warrant si riferiscono ad una immissione di denaro, che può anche non avvenire (i Warrant, in caso di mancato esercizio, saranno annullati decorsi 60 mesi dalla loro data di emissione), e che è comunque successiva all'aumento di capitale a servizio del POC.

Pertanto, gli Investitori, con detto aumento di capitale, assumono un profilo di rischio minore rispetto all'aumento di capitale a servizio del POC, hanno minori incertezze, e quindi saranno propensi a pagare un corrispettivo potenzialmente più elevato rispetto agli investitori che intervengono in un momento in cui tali incertezze sono maggiori.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ritiene ragionevole che il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale Warrant sia a premio rispetto al prezzo di emissione determinato a servizio del POC.

Occorre altresì considerare che l'esercizio dei Warrant avviene in un momento successivo, fino a 60 mesi, rispetto a quello di fissazione del prezzo di esercizio (che si definisce all'emissione di ciascuna tranche di POC). Ciò può implicare, nel tempo, disallineamenti anche rilevanti tra il prezzo di esercizio dei Warrant e i prezzi di mercato correnti delle azioni al momento dell'esercizio. In particolare, ove i prezzi correnti di mercato superino i prezzi di



esercizio, l'investitore avrebbe convenienza all'esercizio dei Warrant (opzioni "in the money") e l'emissione delle azioni avrebbe un effetto diluitivo potenzialmente rilevante, garantendo al contempo un potenzialmente rilevante afflusso di risorse finanziarie alla Società a titolo di capitale di rischio. Al contrario, ove i prezzi correnti di mercato fossero inferiori ai prezzi di esercizio, l'investitore non avrebbe convenienza nell'esercitare i warrant (opzioni "out of the money"), e non vi sarebbero effetti diluitivi, né però l'afflusso delle maggiori risorse patrimoniali. In caso di trend decrescente dei prezzi di mercato, i Warrant sarebbero pertanto inefficaci, avendo prezzi di esercizio anche superiori ai prezzi correnti di mercato al momento dell'eventuale esercizio.

Nel complesso, pertanto, il criterio di determinazione del prezzo appare in linea di principio ragionevole e non arbitrario, poiché richiede un premio a fronte del minor rischio degli Investitori.

In conclusione, l'esecuzione dell'Operazione comporterà certamente un effetto diluitivo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società. La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da ABO ad esito della conversione delle Obbligazioni emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo Prezzo di Conversione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei Warrant potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società. La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle Obbligazioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione. La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'Operazione dipenderà, in particolare, dagli importi delle tranche effettivamente utilizzate e dal relativo Prezzo di Conversione, ad oggi non ancora determinabili. La stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant, che dipenderanno dall'ammontare delle azioni sottoscritte e dal Prezzo di Esercizio Warrant.

F. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

La Società mediante l'Operazione sarà in grado di procurarsi celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente opportunità offerte dal mercato, nonché fare fronte ad esigenze finanziarie connesse ed ai contenziosi in corso.

L'emissione del Prestito Obbligazionario convertibile è finalizzata a supportare il capitale circolante netto e a consentire il soddisfacimento delle obbligazioni commerciali correnti, nonché a destinare risorse alla copertura dei fabbisogni correlati all'andamento prevedibilmente negativo della gestione per tutta la fase di riorganizzazione e ristrutturazione, prevista, presumibilmente, per tutto l'esercizio 2024, nonché al perseguimento degli obiettivi aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale operazione sia conforme all'interesse della Società per le seguenti ragioni:

- a) l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a un investitore istituzionale di elevato standing fornisce la possibilità alla Società di attingere, con uno strumento rapido di ammontare sicuro, alle risorse necessarie a riequilibrare la situazione finanziaria di **BESTBE Holding**, nonché supportare gli investimenti previsti nel proprio piano industriale, attraverso un'operazione di rafforzamento

patrimoniale (mediante il meccanismo di conversione entro un periodo massimo di mesi diciotto dall'emissione del titolo);

- b) lo strumento finanziario proposto presenta caratteristiche che, in linea generale, riscontrano - nell'attuale contesto di mercato nonché in quello vigente al momento del collocamento degli stessi - particolare favore da parte degli investitori qualificati, quale **ABO**. Tali caratteristiche rendono questa tipologia di strumenti finanziari un efficace mezzo di reperimento di risorse finanziarie non bancarie a condizioni convenienti, che ben si adatta alle attuali necessità della Società;
- c) l'emissione di un Prestito Obbligazionario "convertendo", non comportando necessariamente un rimborso a scadenza, stabilizza l'acquisizione delle risorse reperite tramite il Prestito Obbligazionario medesimo;
- d) il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di obbligazioni convertibili cum warrant sia uno strumento idoneo e con certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale (in quanto impone la conversione del Prestito Obbligazionario entro **n.18 mesi** dalla data del tiraggio) e finanziaria della Società. Per questo motivo ha individuato **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23, operatore primario e professionista del settore, in grado di poter effettuare un esborso di massimi Euro **6.000.000** (oltre all'eventuale importo a seguito della conversione dei warrant);
- e) lo strumento rileva aspetti a tutela della Società stessa in quanto a capo della Società non sussiste alcun obbligo di effettuare emissione di Obbligazioni, ma l'Investitore è obbligato a sottoscrivere le Obbligazioni qualora l'Emittente ne faccia richiesta secondo i limiti e nei termini previsto dal Contratto;
- f) l'Operazione è funzionale al possibile riequilibrio finanziario della Società e nello specifico è finalizzata a:
(i) supportare il capitale circolante della Società; (ii) rafforzare la struttura finanziaria del Società nel breve/medio periodo (nonché quella patrimoniale, attraverso il meccanismo di conversione) e (iii) ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi;
- g) l'esclusione del diritto di opzione, inoltre, favorisce il buon esito dell'operazione in tempi brevi, escludendo la procedura di offerta al pubblico delle Obbligazioni, la quale richiederebbe adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi e maggiori costi;
- h) la raccolta di capitale derivante dall'emissione delle Obbligazioni convertibili cum warrant, laddove attivata da parte della Società, potrebbe dotare **BESTBE Holding** di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie che saranno impiegate per il riequilibrio finanziario della Società.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione delle Obbligazioni riservate all'Investitore sia nell'interesse sociale.

G. PROSPETTI DI QUOTAZIONE E PROSPETTI DI OFFERTA

L'emissione delle Obbligazioni e dei Warrants non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta e/o di quotazione da parte della Società.

La Società e **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 non hanno assunto alcun accordo per la rivendita delle azioni (rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni o dall'esercizio dei Warrants) sul mercato.

H. VENDITA DI AZIONI DA PARTE DI ABO

Non sussistono in capo a **ABO** ovvero il veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23 obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte a seguito della conversione delle Obbligazioni ovvero dell'esercizio dei Warrant.



Si precisa inoltre che non esistono accordi aventi a oggetto cd. "selling restriction" e "lock-up".

I. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

Il Contratto ABO prevede un Commitment Period, come sopra descritto, pari a n.60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del precedente accordo (17 ottobre 2023).

J. GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le Azioni da offrirsi in conversione delle Obbligazioni e a seguito dell'esercizio dei Warrant avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

K. MODIFICHE STATUTARIE E DIRITTO DI RECESSO

All'approvazione della proposta di cui alla presente relazione illustrativa consegue la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, mediante l'inserimento di un nuovo ultimo comma avente il seguente tenore letterale:

"Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 - in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranches, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;
- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranches di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;

- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato;

- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.

La proposta non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Si presenta di seguito, ai sensi dell'art 1.2 dell'Allegato 3 A del Regolamento Emittenti, il prospetto redatto al 31 dicembre 2023 di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine, che presenta il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultima situazione interinale semestrale pubblicata.



TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONSOLIDATO				
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>	Proforma 31/12/23 post POC	Fct 31/12/2023	30-giu-23	31-dic-22
A Disponibilità liquide	9.055	55	5	209
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	0	0	0	0
D Liquidità (A + B + C)	9.055	55	5	209
E Debito finanziario corrente *	1.373	1.373	2.159	1.381
F Parte corrente debito finanziario non corrente	0	0	0	596
G Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.373	1.373	2.159	1.977
H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(7.682)	1.318	331	1.768
I Debito finanziario non corrente	0	0	0	1.392
J Strumenti di debito	0	0	321	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0	0
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	0	0	321	1.392
M Totale indebitamento finanziario (H + L)	(7.682)	1.318	2.475	3.160

In ottemperanza all'art 1.3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, poiché l'aumento di capitale e l'emissione di obbligazioni vengono proposti dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima della pubblicazione del bilancio relativo a tale esercizio, si riportano di seguito:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
- c) evoluzione della struttura finanziaria;

L'Emittente non è a conoscenza di cambiamenti significativi dei risultati finanziari dello stesso e del Gruppo dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data della presente Relazione ad eccezione della svalutazione di Euro 727 migliaia riguardante il valore dell'attività finanziaria – Fondo Margot – conseguente all'adunanza dell'Advisory Committee del Fondo Margot del 17 novembre 2023 che ha preso atto delle offerte pervenute.

In particolare, a giudizio dell'Emittente, dal 1 luglio 2023 alla data della presente Relazione non si sono manifestate tendenze significative nell'andamento delle vendite nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita in grado di condizionare, in positivo o in negativo, l'attività dell'Emittente e del Gruppo.

Si fa presente che il Gruppo non dispone di una chiusura contabile successiva al 30 giugno 2023 e sulla base degli elementi gestionali a disposizione del Gruppo alla data della presente Relazione (che non sono soggetti a revisione), l'andamento economico-patrimoniale e finanziario del Gruppo Gequity dal 1° luglio 2023 alla data della presente Relazione risulta peggiore rispetto all'andamento del corrispondente periodo dell'esercizio 2022. Le medesime previsioni gestionali portano ad un'aspettativa circa il risultato netto consolidato del gruppo per l'esercizio in corso di una maggiore perdita rispetto all'esercizio precedente in considerazione dell'aspettativa di riflettere svalutazioni del Fondo Margot e per effetto della consuntivazione dei costi di transazione, solo parzialmente compensate da un incremento degli Altri Proventi connesso ai versamenti ricevuti da Ubilot come previsto dall'accordo di investimento tra Ubilot, BEstbe Holding e Believe e da un miglior andamento del ramo Education.

Con riferimento all'andamento della gestione del ramo d'azienda conferito in Bestbe S.r.l., costituita con atto in data 23 ottobre 2023 (iscritto al Registro delle Imprese in data 27 ottobre 2023) e il cui primo esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2024, sulla base dei dati gestionali alla data della presente Relazione, si segnala che il risultato atteso per l'esercizio 2023 risulta negativo e pari a circa Euro 100 migliaia. Tale risultato deriva dall'assenza di ricavi per l'anno 2023, riconducibile al fatto che il ramo BestBe oggetto di conferimento è ipotizzato avvii la

propria operatività e quindi la generazione di ricavi a partire dall'inizio del mese di aprile 2024, e dalla presenza di costi operativi, in parte direttamente consuntivati ed in parte derivanti da contratti e partnership siglati da Ubilot e trasferiti alla Bestbe S.r.l., nell'ambito del conferimento del ramo d'azienda BestBe.

Ipotizzando l'emissione, e la successiva integrale conversione, del Prestito Obbligazionario Convertibile e dei Warrant emessi, per complessivi Euro 9.300.000, a fronte di un incremento del Patrimonio Netto di pari importo, si rileva un corrispondente miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, senza effetti significativi sull'andamento economico in quanto la liquidità verrebbe utilizzata prevalentemente per finanziare il Capitale Circolante Netto e gli investimenti.

L. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forza della delega ricevuta dagli azionisti nell'assemblea del 15 gennaio u.s., assume le seguenti delibere:

"Il Consiglio di Amministrazione di **BESTBE Holding S.p.A.**:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, Cod. civ.,
- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei Warrants, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto del parere sulla congruità dei prezzi di emissione delle azioni rilasciato dalla Società di Revisione,
- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità illustrate nella Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata **Global Corporate Finance Opportunities 23**, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranches, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:
 - le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;
 - il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;
- 2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:
 - il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato

di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranche di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;

- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato;

- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;


- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal

caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;


- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

- 5) di aggiungere al termine dell'articolo 5 dello Statuto della Società il nuovo ultimo comma previsto nella Relazione dell'Organo Amministrativo;
- 6) di prendere atto che le deliberazioni sopra assunte sono subordinate all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile e assumeranno pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;
- 7) di riservare ad esso Consiglio di Amministrazione la formalizzazione del regolamento del prestito obbligazionario convertibile e del regolamento dei warrant, in coerenza con le presenti deliberazioni;
- 8) di autorizzare tutti gli amministratori, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte e a provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale consiliare, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Milano, 29 febbraio 2024



Giacomo Mercalli
Presidente del Consiglio di Amministrazione



A circular stamp of the Chamber of Commerce of Milan (C.C.I.A.A. Milano) is visible, partially overlapping a large handwritten signature. The stamp contains the text "C.C.I.A.A. MILANO" and "CANTIERI DI MILANO".

SPAZIO ANNULLATO

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE SUL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, QUINTO COMMA E SESTO COMMA, DEL CODICE CIVILE, E DELL'ART. 158,
PRIMO COMMA, D. LGS. 58/98

Al Consiglio di Amministrazione di
Bestbe Holding S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

In data 17 ottobre 2023, Bestbe Holding S.p.A. ("Bestbe" ovvero la "Società") ha sottoscritto con Alpha Blue Ocean Ltd., investitore professionale con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti ("ABO" o l'"Investitore"), ovvero tramite la società controllata denominata "Global Corporate Finance Opportunities 23" ("GCFO 23" ed insieme an ABO, gli "Investitori"), un accordo di investimento avente a oggetto un programma di finanziamento di Bestbe mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* in azioni ordinarie Bestbe (l'"Operazione"), costituito da obbligazioni convertibili di importo nominale pari a Euro 5.000 ciascuna (le "Obbligazioni"), per un importo complessivo massimo di Euro 6.300.000 riservato agli Investitori (il "POC" o "Prestito").

Ad esito delle negoziazioni intercorse, le parti hanno condiviso, in data 7 febbraio 2024, un *Investment Agreement* ("Agreement" o il "Contratto ABO" o "Accordo" o "Investment Agreement") riportante i termini e le condizioni del predetto POC - per la cui emissione gli azionisti della Società hanno già deliberato preliminarmente con l'assemblea straordinaria del 15 gennaio u.s. un aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili e dell'esercizio dei relativi *Warrants* (l'"Aumento di Capitale"). In data 29 febbraio 2024, l'*Investment Agreement* è stato ulteriormente modificato per renderlo coerente alla delibera dell'assemblea straordinaria del 15 gennaio 2024 contenente condizioni nel complesso ritenute dagli Amministratori migliorative per la Società rispetto agli accordi del 17 ottobre 2023 e del 7 febbraio 2024.

Nell'ambito dell'Operazione sopra indicata, e in relazione all'Aumento di Capitale, abbiamo ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società la relazione ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile datata 29 febbraio (la "Relazione degli Amministratori" o la "Relazione"), che illustra e motiva la suddetta proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, indicando i criteri prescelti dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e dei relativi *Warrants*. Tale proposta, in forza della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 15 gennaio u.s., sarà deliberata nel corso del Consiglio di Amministrazione previsto in data odierna (29 febbraio 2024).



In riferimento all’Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione della Società ha richiesto alla nostra società di esprimere, ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell’art. 158, primo comma, D.Lgs. 58/1998, il nostro parere sull’adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di Bestbe a servizio della conversione delle Obbligazioni e dell’esercizio dei relativi *warrants*.


2. SINTESI DELL’OPERAZIONE

Come descritto nella Relazione degli Amministratori, attraverso l’Accordo, gli Amministratori procederanno all’emissione di un prestito obbligazionario riservato ad ABO, ovvero GCFO 23, avente le caratteristiche di seguito riportate, elencate nella loro Relazione:

- i) l’Accordo prevede un periodo complessivo di emissione del POC pari a 60 mesi, decorrenti dalla data di esecuzione del precedente contratto ABO (“*Commitment Period*”), sottoscritto in data 17 ottobre 2023, durante il quale le Obbligazioni potranno essere sottoscritte per massime 36 *tranche*, di importo pari a Euro 5.000 ciascuna, per un importo massimo del Prestito di Euro 6.000.000;
- ii) la prima *tranche* sarà composta da n.100 (cento) Obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 500.000 (cinquecentomila), le due successive *tranche* saranno composte da n.50 (cinquanta) Obbligazioni per un controvalore di Euro 250.000 (duecentocinquantamila) ciascuna, le successive 32 *tranche* da n.30 (trenta) Obbligazioni per un controvalore di Euro 150.000 (centocinquantamila) ciascuna e l’ultima *tranche* sarà composta da n.40 (quaranta) Obbligazioni per un controvalore di Euro 200.000 (duecentomila);
- iii) A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da ABO ovvero dal veicolo Global Corporate Finance Opportunities 23, la Società si è impegnata a versare alla stessa entro una settimana dalla sottoscrizione della prima *tranche* una commissione (“*Commitment Fee*”) del 5,00% (cinque per cento) e pari a complessivi Euro 300.000 (trecentomila). La *Commitment Fee* potrà essere compensata, in concomitanza con la prima *tranche*, mediante l’emissione di n. 60 (sessanta) Obbligazioni prive di *Warrants* del valore nominale di Euro 5.000 (cinquemila) cadauna.
- iv) Dalla quarta *tranche* in avanti, la Società avrà il diritto (la “*Facoltà di Accelerazione*”) di chiedere la sottoscrizione di più *tranches* in un dato momento qualora il valore negoziato delle azioni della Società in Borsa superi un determinato livello, come visualizzato nella tabella seguente:

X = valore medio giornaliero scambiato negli ultimi 20 giorni ridotto per il 10% dei valori (EUR)	Numero di <i>Tranches</i>	Valore Nominale (EUR)
X > 75,000	due (2)	300,000
X > 112,500	tre (3)	450,000
X > 150,000	quattro (4)	600,000

- v) ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n.18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("*Maturity Date*"), sarà emessa ad un prezzo pari al 100% del valore nominale ("*Prezzo di Sottoscrizione*") e non sarà produttiva di interessi. È altresì previsto che le Obbligazioni possano essere rimborsate in denaro al loro valore nominale nel momento in cui l'Investitore chieda la conversione delle Obbligazioni, nonché in qualsiasi momento qualora la Società eserciti il diritto di recesso *ad nutum* dal Contratto dandone comunicazione ad ABO ovvero GCFO 23 o al portatore di Obbligazioni ovvero alla *Maturity Date* nel caso in cui la Società voglia evitarne la conversione automatica a scadenza, visto che è previsto che alla scadenza della *Maturity Date* tutte le Obbligazioni ancora esistenti saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società ("*Conversione Obbligatoria*");
- vi) le Obbligazioni saranno convertibili a un prezzo di conversione pari al 92% (novantadue per cento) del più basso *volume weighted average price* - VWAP giornaliero delle azioni durante il cd. *pricing period* applicabile ovvero un periodo di n.15 (quindici) giorni consecutivi di Borsa aperta antecedenti la conversione ("*Prezzo di Conversione*"), fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale gli Investitori abbiano venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione. Il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;
- vii) ABO ovvero GCFO 23 potrà richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni emesse inviando un'apposita comunicazione alla Società in qualsiasi momento, fermo restando che in caso di mancata richiesta di conversione entro la data di scadenza delle Obbligazioni, queste ultime saranno convertite automaticamente in azioni di nuova emissione;
- viii) il Contratto ABO prevede che ABO ovvero GCFO 23, a fronte di ciascuna emissione, avrà diritto a ricevere un numero di Warrants (i "*Warrant*" o i "*Warrants*"), i quali avranno una durata pari a n.60 mesi dalla data di emissione, calcolato in misura del 50% (cinquanta per cento) del valore di ogni tranche. Il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera. Il prezzo di esercizio dei Warrants sarà quindi pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%. Alla data di emissione degli stessi, i Warrants saranno staccati dalle Obbligazioni e circoleranno separatamente dalle stesse;
- ix) le Obbligazioni e i Warrants saranno emessi in forma dematerializzata. Né le Obbligazioni né i Warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato;
- x) il rapporto di esercizio è pari a 1:1 e attribuirà quindi a ciascun portatore dei Warrants il diritto di ottenere una nuova azione della Società per ciascun Warrant oggetto di conversione;
- xi) il Contratto ABO prevede una procedura dettagliata da seguire per proporre ad ABO ovvero GCFO 23 di sottoscrivere le Obbligazioni. È infatti richiesto che, per ogni tranche, la Società trasmetta una formale richiesta di sottoscrizione ad ABO ovvero GCFO 23 conforme al modello previsto nel Contratto ABO, nel rispetto di intervalli temporali minimi ed in particolare non prima delle seguenti date:
 - a. il giorno di Borsa aperta successivo alla conversione (in una volta o più volte) di tutte le Obbligazioni emesse in relazione ad una precedente tranche; o
 - b. per quanto riguarda la seconda tranche, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di n.40 (quaranta) giorni lavorativi decorrenti dalla emissione della prima tranche ("*Cool Down Period* della prima tranche");



- c. per quanto riguarda la terza tranche, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di n.20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla emissione della precedente tranche;
- d. per quanto riguarda la quarta tranche, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di n.120 (centoventi) giorni lavorativi decorrenti dalla emissione della precedente tranche per quanto riguarda ogni tranche successiva alla prima;
- e. per quanto riguarda ogni tranche successiva, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di n.20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla emissione delle precedenti tranche ("*Cool Down Period*"), il tutto fatta salva la Facoltà di Accelerazione.

Gli Amministratori precisano che le suddette condizioni di consegna della richiesta di sottoscrizione possono essere oggetto di rinuncia da parte di ABO ovvero GCFO 23;

- xii) Gli Investitori avranno il diritto di richiedere l'emissione di un massimo di n.12 (dodici) Tranches Successive ("*Investor Call*"), in qualsiasi momento (e a discrezione degli Investitori, contemporaneamente o separatamente), presentando un avviso scritto in conformità all'Emittente. Gli Investitori avranno anche il diritto discrezionale di esercitare la *Investor Call* in conformità anche se nessuna tranche è stata prelevata dall'Emittente ed è in corso un *Cool Down Period*. Sulla base dell'accordo del 29 febbraio 2024 la Società ha il diritto di rifiutare la richiesta di emissione delle Tranche Successive entro un giorno lavorativo dalla richiesta stessa;
- xiii) le Obbligazioni e i Warrants sono trasferibili a terzi nel rispetto delle "*selling restrictions*" previste nel contratto di investimento;
- xiv) non sussistono in capo a ABO ovvero GCFO 23 obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte a esito della conversione delle Obbligazioni o acquistate mediante esercizio dei Warrants;
- xv) gli Amministratori riferiscono che Ubilot S.r.l. ("*Ubilot*" o il "*Mutuante*") ha accettato di prestare Azioni a ABO ovvero a GCFO 23 (il "*Mutuatario*"). Il numero iniziale di Azioni prestate che saranno prestate dal Mutuante al Mutuatario e che il Mutuatario dovrà prendere in prestito dal Mutuante sarà, al momento della sottoscrizione del contratto di prestito titoli, almeno pari al 100% del valore della tranche di riferimento, diviso per il più recente prezzo di chiusura di borsa delle azioni Bestbe scambiate alla borsa Euronext di Milano. Il Mutuante e il Mutuatario possono concordare per iscritto di volta in volta di aumentare o diminuire il numero di Azioni che compongono le Azioni prestate.

La Società ha assunto nei confronti di ABO ovvero di GCFO 23, a far data dalla sottoscrizione del Contratto ABO e fino al termine del periodo di emissione, l'impegno a rispettare specifici covenant (i "*Covenant*"), tra cui in particolare l'impegno:

- (i) che il patrimonio della Società e delle sue controllate non subisca modifiche;
- (ii) che la Società esegua tutti i pagamenti delle imposte, degli oneri e delle tasse dovuti;
- (iii) che la Società non ponga in essere operazioni di fusione che generino l'estinzione della Società e che, qualora ponga in essere una fusione consentita, invii ad ABO una apposita comunicazione;
- (iv) che la Società non alieni o comunque trasferisca i beni di sua proprietà, se non dietro equo corrispettivo o a condizioni di mercato, fermo restando che saranno consentite le cessioni delle Partecipazioni HRD e del Fondo Margot, così come definite nell'accordo di investimento relativo all'Operazione;

- (v) fintanto che le Obbligazioni e i Warrant sono in circolazione, che la Società assicuri un numero sufficiente di azioni esistenti o di nuova emissione per garantire la conversione delle Obbligazioni in circolazione e l'esercizio dei Warrant in circolazione;
- (vi) che la Società assicuri che tali azioni siano liberamente negoziabili su Euronext Milan immediatamente dopo la loro emissione;
- (vii) che la Società non richieda alcun finanziamento azionario a tasso variabile per il quale il prezzo di conversione, rimborso o esercizio sia variabile, fatta eccezione per alcune ipotesi descritte nel Contratto ABO;
- (viii) che la Società e le sue partecipate non contraggano nuovo indebitamento senior rispetto alle Obbligazioni oggetto del POC, fatta eccezione per alcune ipotesi di indebitamento consentito descritto nel Contratto ABO;
- (ix) che la Società non comunichi alcuna informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (x) che la Società rispetti quanto previsto dalla CONSOB nella Comunicazione n. 1/23 datata 3 maggio 2023 ("Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe");
- (xi) che la Società fornisca ad ABO una bozza di qualsiasi comunicato stampa (in lingua inglese) che sarà dalla stessa emesso in relazione alle Obbligazioni e/o ai Warrant o in relazione al Contratto ABO stesso;
- (xii) che la Società non distribuisca dividendi sotto forma di attività o azioni della Società;
- (xiii) che la Società fornisca tempestivamente ad ABO qualsiasi comunicazione relativa alle Obbligazioni e ai Warrant ricevuta da Euronext Milan o da qualsiasi autorità di vigilanza;
- (xiv) che la Società, senza la preventiva autorizzazione del titolare delle Obbligazioni e dei Warrant, non modifichi la propria forma giuridica o il proprio oggetto sociale
- (xv) che la Società comunichi ad ABO qualsiasi aumento o diminuzione del numero di azioni in circolazione e/o dei diritti di voto nella Società.

Con riferimento all'Operazione, gli Amministratori riportano nella propria Relazione alcune condizioni inerenti all'obbligo di ABO ovvero GCFO 23 di sottoscrivere le Obbligazioni quali:

- i. il rispetto da parte di Bestbe dei Covenant previsti dal Contratto;
- ii. il rispetto da parte di Bestbe dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito all'emissione delle Obbligazioni, come previsto dal Codice Civile e dal D. Lgs. No. 58/1998 (e successive modifiche);
- iii. il rispetto da parte di Bestbe e l'assenza di qualsiasi evento che renda le dichiarazioni e garanzie prestate dalla Società non veritiere;
- iv. il mancato verificarsi di una cd. "*Material Adverse Change*" (intendendosi con tale termine qualsiasi annuncio fatto dalla Società o mutamento delle condizioni finanziarie, politiche o economiche italiane o internazionali o dei tassi di cambio o dei controlli valutari o del valore degli *asset* o del corso di borsa della Società, tale da pregiudicare sostanzialmente il buon esito dell'Operazione nonché l'emissione delle Obbligazioni, dei Warrant e delle azioni o la negoziazione degli stessi);
- v. la mancata assunzione, da parte di Bestbe, di qualsivoglia impegno vincolante che comporti un cambio del controllo della Società;
- vi. la mancata rilevazione di qualsiasi eccezione e/o obiezione da parte di qualsivoglia Autorità (ivi incluse Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB) avente a oggetto le Obbligazioni, i Warrants o la loro conversione e/o il loro esercizio;
- vii. la mancata realizzazione di qualsiasi evento che costituisca un inadempimento, ove non vi venga posto rimedio entro un periodo di tempo predeterminato;
- viii. il *Commitment Period* non sia scaduto;



- ix. le azioni della Società (i) siano quotate su Euronext Milan e (ii) non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della negoziazione delle azioni da parte di CONSOB e/o da parte di Borsa Italiana S.p.A. né tale sospensione sia stata minacciata (a) per iscritto da parte di CONSOB e/o di Borsa Italiana o (b) in quanto la Società non abbia più i requisiti previsti per la negoziazione delle azioni presso Euronext Milan, salvo deroghe concesse da Borsa Italiana S.p.A.;
- x. il Contratto di Prestito Azionario ("*Share Lending Agreement*") sia debitamente sottoscritto, non violato o contestato e pienamente in vigore tra l'Investitore, in qualità di Mutuatario, e il Mutuante, in qualità di prestatore, e l'Investitore abbia ricevuto le Azioni Prestate.

Gli Amministratori riferiscono che ABO, ovvero GCFO 23, ha la facoltà, esercitabile a sua insindacabile discrezionalità, di rinunciare, parzialmente o totalmente, a una o più delle già menzionate condizioni, a eccezione di quella prevista al numero "v."

Subordinatamente alla verifica (con esito positivo) circa la sussistenza delle condizioni previste, ABO, ovvero GCFO 23, verserà a favore di Bestbe il corrispettivo dovuto per l'emissione della relativa tranche.

Gli Amministratori riportano nella propria Relazione le motivazioni che li hanno indotti a ritenere lo strumento del prestito obbligazionario convertibile come la soluzione più idonea al fine di reperire risorse finanziarie. In particolare, gli Amministratori evidenziano che:

- a) l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a un investitore istituzionale di elevato *standing* fornisce la possibilità alla Società di attingere, con uno strumento rapido di ammontare sicuro, alle risorse necessarie a riequilibrare la situazione finanziaria di Bestbe Holding, nonché a supportare gli investimenti previsti nel proprio piano industriale, attraverso un'operazione di rafforzamento patrimoniale (mediante il meccanismo di conversione entro un periodo massimo di diciotto mesi dall'emissione del titolo);
- b) lo strumento finanziario proposto presenta caratteristiche che, in linea generale, riscontrano - nell'attuale contesto di mercato nonché in quello vigente al momento del collocamento degli stessi - particolare favore da parte degli investitori qualificati, quale ABO. Tali caratteristiche rendono questa tipologia di strumenti finanziari un efficace mezzo di reperimento di risorse finanziarie non bancarie a condizioni convenienti, che ben si adatta alle attuali necessità della Società;
- c) l'emissione di un Prestito Obbligazionario "convertendo", non comportando necessariamente un rimborso a scadenza, stabilizza l'acquisizione delle risorse reperite tramite il Prestito Obbligazionario medesimo;
- d) il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di obbligazioni convertibili *cum warrant* sia uno strumento idoneo e con certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale (in quanto impone la conversione del Prestito Obbligazionario entro n.18 mesi dalla data del tiraggio) e finanziaria della Società. Per questo motivo gli Amministratori hanno individuato ABO, ovvero GCFO 23, operatori primari e professionisti del settore, in grado di poter effettuare un esborso di massimi Euro 6.000.000 (oltre all'eventuale importo di sottoscrizione dei Warrant);
- e) lo strumento rileva aspetti a tutela della Società stessa in quanto a capo della Società non sussiste alcun obbligo di effettuare emissione di Obbligazioni, ma l'Investitore è obbligato a sottoscrivere le Obbligazioni qualora la Società ne faccia richiesta secondo i limiti e nei termini previsto dall'Accordo;

- f) l'Operazione è funzionale al possibile riequilibrio finanziario della Società e nello specifico è finalizzata a: (i) supportare il capitale circolante della Società; (ii) rafforzare la struttura finanziaria del Società nel breve/medio periodo (nonché quella patrimoniale, attraverso il meccanismo di conversione) e (iii) ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi;
- g) l'esclusione del diritto di opzione, inoltre, favorisce il buon esito dell'operazione in tempi brevi, escludendo la procedura di offerta al pubblico delle Obbligazioni, la quale richiederebbe adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi e maggiori costi;
- h) la raccolta di capitale derivante dall'emissione delle Obbligazioni convertibili *cum warrant*, laddove attivata da parte della Società, potrebbe dotare Bestbe di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie che saranno impiegate per il riequilibrio finanziario della Società.

Per tutte le ragioni sopra esposte, gli Amministratori ritengono che l'emissione delle Obbligazioni riservate all'Investitore sia nell'interesse sociale.

Gli Amministratori indicano che l'Operazione, come descritta nella loro Relazione, comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle interessenze degli attuali azionisti della Società. La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle Obbligazioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione.

Gli Amministratori riferiscono che la diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da ABO, ovvero GCFO 23, a esito della conversione delle Obbligazioni emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo Prezzo di Conversione.

Gli Amministratori indicano che anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei Warrants potrebbe avere effetti diluitivi sulle interessenze degli azionisti della Società.

La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'Operazione dipenderà, secondo gli Amministratori, dagli importi delle tranche effettivamente utilizzate e dal relativo Prezzo di Conversione, a oggi non ancora determinati.

Gli Amministratori riportano che la stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrants, che dipenderanno dall'ammontare delle azioni sottoscritte che, a loro volta, dipenderanno dal numero di Warrant emessi.

3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Come indicato nella Relazione degli Amministratori, con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, la scelta di non determinare un prezzo stabilito, bensì di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione di ciascuna tranche, appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio delle Obbligazioni.

Come riportato dagli Amministratori, l'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alle quotazioni di Borsa del titolo della Società, di penalizzare la Società e i suoi azionisti a vantaggio di ABO.



L'adozione di un criterio basato sull'andamento del titolo consente di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo riconosciuto dal mercato.

In particolare, gli Amministratori riferiscono che la determinazione del prezzo con riguardo al valore della quotazione che il titolo della Società avrà nei giorni di Borsa aperta immediatamente precedenti alla conversione appare idonea a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore del mercato delle stesse (rappresentativo del valore della Società) e può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta. Il prezzo di emissione delle nuove azioni verrà quindi determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della eventuale conversione e, quindi, successivamente alla data di emissione della presente relazione, sulla base della metodologia individuata dagli Amministratori medesimi e descritta al successivo paragrafo 5 del presente parere di congruità.

Nelle circostanze, gli Amministratori hanno pertanto ritenuto di proporre non già la determinazione di un prezzo puntuale e "finale" di emissione delle azioni, quanto piuttosto la determinazione di un criterio cui il Consiglio di Amministrazione stesso dovrà attenersi in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale a servizio del POC e, quindi, all'atto della sua conversione.

Parimenti anche per i Warrant gli Amministratori non hanno determinato un prezzo puntuale quanto un criterio cui il Consiglio di Amministrazione stesso dovrà attenersi in sede di assegnazione degli stessi.

In tale contesto, il presente parere, emesso ai sensi degli articoli 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 58/98, ha la finalità di rafforzare l'informativa a favore degli azionisti esclusi dal diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, in ordine alla metodologia adottata dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini del previsto Aumento di Capitale.

In considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'Operazione sopra delineate, così come riferite nella Relazione degli Amministratori, il presente parere di congruità indica pertanto i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni definito dagli Amministratori e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate in tali determinazioni, ed è costituito dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tali criteri.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società.

4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto, direttamente dalla Società, i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie.

Più in particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:

- i. bozze e versione finale della Relazione degli Amministratori datata 29 febbraio 2024 e redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato;

- ii. andamento dei prezzi di mercato delle azioni Bestbe registrati nel mercato MTA della borsa nei sei mesi antecedenti la Relazione degli Amministratori ed altre informazioni circa la volatilità del titolo e i volumi medi giornalieri scambiati (fonte: S&P Capital IQ);
- iii. statuto vigente della Società, per le finalità di cui al presente lavoro;
- iv. “amended and restated investment agreement” stipulato tra Global Corporate Finance Opportunities 23, e Bestbe in data 7 febbraio 2024 e successivo del 29 febbraio 2024;
- v. analisi effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Società sulle operazioni comparabili.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla Società in data odierna, che, per quanto a conoscenza degli Amministratori e della Direzione di Bestbe, non sono intervenute modifiche significative ai dati e alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

5. CRITERI ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Prestito Obbligazionario Convertibile

Come sopra anticipato, con riferimento all’Operazione, il Consiglio di Amministrazione ha optato per l’individuazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, cui lo stesso dovrà attenersi in sede di esecuzione dell’Aumento di Capitale a servizio della conversione del POC e dell’assegnazione dei Warrant, e non di stabilire in via definitiva il relativo prezzo di emissione in modo puntuale e finale.

Gli Amministratori riferiscono che ABO potrà richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni sulla base della seguente formula:

$$\text{Numero Azioni} = (\text{CA} / \text{CP})$$

dove:

- i. **CA:** significa il valore nominale delle Obbligazioni oggetto di conversione;
- ii. **CP:** significa il prezzo di conversione pari al 92% (novantadue per cento) del *Daily VWAP* delle azioni della Società più basso registrato nel corso del *Pricing Period* antecedente la data di conversione;
- iii. **Daily VWAP:** significa in ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni;
- iv. **Pricing Period:** significa il periodo di n.15 (quindici) giorni di Borsa aperta nel corso dei quali le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni antecedenti la conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l’investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione.



Gli Amministratori riferiscono che il Prezzo di Conversione delle Obbligazioni sarà dunque pari al 92% del più basso VWAP giornaliero delle azioni durante il cd. *pricing period* applicabile (ovvero un periodo di n.15 (quindici) giorni di Borsa aperta antecedente la richiesta di conversione fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione). Al fine di determinare il Prezzo di Conversione, gli Amministratori riferiscono che il risultato sarà arrotondato per difetto al centesimo più vicino.

Gli Amministratori indicano che il prezzo di esercizio di ciascun Warrants sarà, invece, pari al 120% del prezzo minimo ponderato dei volumi delle transazioni (VWAP) registrato nei n.10 (dieci) giorni di mercato immediatamente precedenti alla data in cui sia stata fatta la richiesta di esborso di una tranche di Obbligazioni.

Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, gli Amministratori riportano che la scelta di non determinare un prezzo stabilito, bensì di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione di ciascuna tranche, appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio delle Obbligazioni e dei Warrant.

Secondo gli Amministratori l'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alle quotazioni di Borsa del titolo della Società, di penalizzare la Società e i suoi azionisti a vantaggio di ABO. Gli Amministratori riportano che l'adozione di un criterio basato sull'andamento del titolo consente di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo riconosciuto dal mercato.

In particolare, gli Amministratori indicano che la determinazione del prezzo con riguardo al valore della quotazione che il titolo della Società avrà nei giorni di Borsa aperta immediatamente precedenti alla conversione appare idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore del mercato delle stesse (rappresentativo del valore della Società) e può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta.

Con riferimento alle modalità di determinazione del prezzo gli Amministratori ricordano che l'art. 2441, comma 6, cod. civ. stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni debba essere determinato tenendo conto del valore del patrimonio netto e del corso della quotazione delle azioni della Società sul mercato di riferimento.

L'applicazione di uno sconto dell'8% (otto per cento) sul più basso VWAP del periodo di riferimento è giustificato dagli Amministratori in quanto comunemente applicato in altre operazioni analoghe a quella proposta, risulta in linea con gli sconti praticati in operazioni simili e con l'esigenza di non rendere l'operazione non appetibile per il mercato e quindi pregiudicarne la realizzazione, impedendo quindi alla Società di accedere in modo rapido ed efficiente a risorse finanziarie a supporto della realizzazione degli obiettivi strategici in essere.

La Relazione riporta inoltre che al fine di verificare la ragionevolezza del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni sotto il profilo quantitativo, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il rapporto tra prezzi di emissione e prezzi correnti di borsa in operazioni simili.

Nello specifico, sono state individuate operazioni comparabili di aumento di capitale con emissione di prestiti obbligazionari convertibili, emessi sul mercato italiano (a partire dal 2017), di dimensioni comparabili in quanto ad apporto finanziario (solo operazioni con apporti di capitale non superiori a Euro 50 milioni).

Una volta identificate le operazioni ritenute comparabili, il Consiglio di Amministrazione ha estratto i prezzi di sottoscrizione e di conversione dei prestiti obbligazionari, quali risultanti nei documenti ufficiali resi pubblici dalla società target (relazione illustrativa degli amministratori, relazione delle società di revisione in relazione all'aumento di capitale art. 2441 c.6, del Codice Civile, comunicati stampa, altri documenti e fonti pubbliche). Nello specifico, per ciascuna transazione è stato rinvenuto il premio/sconto da emissione, il premio/sconto da conversione nonché l'importo della *commitment fee* e degli ulteriori oneri a carico delle società emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì considerato le operazioni in cui il prezzo di riferimento fosse il VWAP minimo rilevato in un dato periodo e non il medio o il mediano. Il campione così definito è composto da 30 operazioni. Gli Amministratori segnalano altresì che il predetto approccio comporta la corresponsione di un ulteriore sconto implicito rispetto al prezzo definito mediante altri indicatori statistici quali, ad esempio, la media o la mediana del periodo di osservazione, tuttavia gli Amministratori rilevano come tale prassi sia riscontrabile sul mercato.

La maggior parte delle operazioni comparabili analizzate presentano criteri di determinazione del prezzo di emissione a sconto (29 su 30) rispetto alle quotazioni minime di una ristretta finestra temporale anteriore all'emissione (compresa tra 5 e 20 giorni).

Dall'analisi delle transazioni comparabili si evince uno sconto complessivo (comprensivo di sconto di emissione, sconto di conversione e *commitment fee*) compreso tra un valore minimo del 2,0% e un valore massimo del 22%, con una media pari a 10,9% (mediana 12%, 3° quartile 14,0%).

Lo sconto, sul VWAP minimo dei 15 giorni antecedenti la richiesta di conversione, previsto dagli accordi con ABO per l'Aumento di Capitale POC è pari a un minimo del 13%, considerando il prezzo di conversione pari al 92% più la *commitment fee*.

Quest'ultima è stata determinata in misura pari al 5% in termini nominali sulla totalità del POC (6,25% nell'ipotesi in cui ABO sottoscriva solamente 4.800.000 di Euro sui 6.000.000 disponibili come di tiraggio previsto nel piano 2023 – 2027 di Bestbe approvato dal Consiglio di Amministrazione del data 7 dicembre 2023).

L'incidenza della *commitment fee* è, pertanto, del 5% solo nel caso di integrale emissione sottoscrizione del POC da parte di ABO ovvero GCFO 23. In presenza di sottoscrizione o conversione parziale del POC, l'incidenza della *commitment fee* risulterebbe maggiore, con un valore massimo pari al 60% qualora ABO sottoscrivesse solamente la prima tranche delle Obbligazioni, pari a 500.000 Euro. Lo sconto effettivo implicito nell'ipotesi di sottoscrizione integrale del POC è, quindi, nell'ordine del 13% circa, che trova un sostanziale riscontro nei dati espressi dal 3° quartile del mercato. Lo sconto nell'ipotesi di sottoscrizione di 4,8 milioni di Euro di POC da parte di ABO, ovvero GFCO 23, come previsto nel piano 2023 – 2027 di Bestbe approvato dal Consiglio di Amministrazione del data 7 dicembre 2023), ammonterebbe a 14,25%.

In sintesi, l'entità dello sconto pari al 13% circa sul VWAP minimo degli ultimi 15 giorni è ritenuta dal Consiglio di Amministrazione ragionevole, non arbitraria e idonea in particolare alla tutela degli attuali azionisti, poiché è sostanzialmente in linea con gli sconti espressi dal mercato per aumenti di capitale di dimensione comparabile, con emissione di obbligazioni convertibili.



Warrant

Nella Relazione, gli Amministratori riferiscono come i Warrants saranno emessi in forma dematerializzata e non saranno ammessi alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Le nuove azioni risultanti dall'esercizio dei Warrants saranno emesse dietro pagamento in denaro da parte del relativo portatore di Warrant del prezzo di esercizio degli stessi, pari al 120% del VWAP minimo delle azioni nei 10 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche ("Prezzo di Esercizio dei Warrant").

I Warrants saranno abbinati alle Obbligazioni in numero da determinarsi sulla base dell'importo sottoscritto a fronte dell'emissione di ciascuna tranche e, in particolare, in misura pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione (ad eccezione delle n. 60 Obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della commitment fee) e il VWAP minimo delle azioni Bestbe rilevato nel periodo di negoziazione di 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%. Il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera.

Gli Amministratori indicano che anche i Warrants possono essere assegnati o trasferiti, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a ABO ovvero GFCO23. In ogni caso, è indicato che la circolazione dei Warrant sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati, con l'esclusione degli investitori professionali residenti in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione dei Warrant sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

I Warrants saranno annullati decorsi n.60 mesi dalla loro data di emissione.

Ciascun portatore di Warrants avrà il diritto, a propria discrezione, in ogni momento precedente la data di scadenza dello strumento ("Periodo di Esercizio dei Warrant"), di esercitare in tutto o in parte i Warrants di cui è portatore. L'esercizio potrà avvenire in qualsiasi giorno di borsa aperta nel corso del Periodo di Esercizio dei Warrants mediante apposita comunicazione di esercizio.

La Relazione indica che le nuove azioni Bestbe emesse a servizio dell'esercizio dei Warrant saranno emesse dalla Società mediante il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata.

Ciascun Warrant darà diritto a ricevere una azione di nuova emissione BestBe ("Rapporto Esercizio Warrant"); il Rapporto di Esercizio Warrant sarà soggetto ad apposito aggiustamento al compimento, da parte della Società, di operazioni sul capitale, secondo rapporti di aggiustamento stabiliti dal Contratto.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di verificare la ragionevolezza del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni correlate all'aumento di capitale a servizio dei Warrant ("Aumento di Capitale Warrant"), ha verificato se lo stesso fosse in linea, dal punto di vista quantitativo, con la prassi di mercato.

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le condizioni applicate ai Warrant eventualmente collegati ai POC comparabili precedentemente indicati.

Dall'analisi delle transazioni comparabili, è risultato un premio compreso tra un valore minimo del 15% ed un valore massimo del 20%, applicati al valore minimo del prezzo dell'azione sottostante osservato in un determinato periodo.

Gli Amministratori riferiscono che l'applicazione di un premio del 20% appare pertanto ragionevole in quanto esso è in linea con il valore massimo dei premi praticati in operazioni similari.

In merito al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant ("Aumento di Capitale Warrant"), il Consiglio di Amministrazione riporta nella Relazione le valutazioni, le ragioni e gli argomenti in base ai quali ha ritenuto congruo tale criterio, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà.

Gli Amministratori riportano che il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale Warrant è diverso da quello relativo a quello del POC; esso prevede, infatti, l'applicazione di un premio del 20% in luogo di uno sconto. Tuttavia, tale differenza di criterio è giustificata dal Consiglio di Amministrazione in quanto:

- l'aumento di capitale a servizio del POC si riferisce ad immissioni di denaro propedeutiche alla copertura del fabbisogno finanziario, al supporto della continuità aziendale dell'Emittente;
- i Warrant si riferiscono ad una immissione di denaro, che può anche non avvenire (i Warrant, in caso di mancato esercizio, saranno annullati decorsi 60 mesi dalla loro data di emissione), e che è comunque successiva all'aumento di capitale a servizio del POC.

Pertanto, gli Amministratori riferiscono che ABO e GCFO 23, con detto aumento di capitale, assumono un profilo di rischio minore rispetto all'aumento di capitale a servizio del POC, hanno minori incertezze, e quindi saranno propensi a pagare un corrispettivo potenzialmente più elevato rispetto agli investitori che intervengono in un momento in cui tali incertezze sono maggiori.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ritiene ragionevole che il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale Warrant sia a premio rispetto al prezzo di emissione determinato a servizio del POC.

Gli Amministratori segnalano inoltre che è questo, peraltro, lo schema che regola l'istituto della assegnazione del Warrant, mezzo di incentivazione alla sottoscrizione dello strumento finanziario principale (in questo caso, l'obbligazione convertibile) cui è abbinato. Gli Amministratori segnalano che è quindi prassi che il prezzo di esercizio del Warrant sia stabilito in un momento anche antecedente l'esercizio medesimo, rientrando l'eventuale differenziale a favore dell'investitore nella logica di incentivazione alla sottoscrizione dello strumento principale; strumento principale la cui emissione, nel caso di specie e a giudizio degli Amministratori, mira – fra l'altro – a rafforzare la struttura finanziaria della Società nel breve/medio-lungo periodo, reperire nuove risorse finanziarie che possano sostenere i progetti della Società, ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi.

Gli Amministratori riportano che occorre altresì considerare che l'esercizio dei Warrant avviene in un momento successivo, fino a 60 mesi, rispetto a quello di fissazione del prezzo di esercizio (che si definisce all'emissione di ciascuna tranches di POC). Ciò può implicare, nel tempo, disallineamenti rilevanti tra il prezzo di esercizio dei Warrant e i prezzi di mercato correnti delle azioni al momento dell'esercizio. In particolare, ove i prezzi correnti di mercato superino i prezzi di esercizio, l'investitore avrebbe convenienza all'esercizio dei Warrant (opzioni "in the money") e l'emissione delle azioni avrebbe un effetto diluitivo rilevante, garantendo al contempo un rilevante afflusso di risorse finanziarie alla Società a titolo di capitale di rischio. Al contrario, ove i prezzi correnti di mercato fossero inferiori ai prezzi di esercizio, l'investitore non avrebbe convenienza nell'esercitare i Warrant (opzioni "out of the money"), e non vi sarebbero effetti diluitivi, né però l'afflusso delle maggiori risorse patrimoniali. In caso di trend decrescente dei prezzi di mercato, i Warrant sarebbero pertanto inefficaci, avendo prezzi di esercizio anche superiori ai prezzi correnti di mercato al momento dell'eventuale esercizio.



Nel complesso, pertanto, secondo gli Amministratori, il criterio di determinazione del prezzo appare in linea di principio ragionevole e non arbitrario, poiché richiede un premio a fronte del minor rischio degli Investitori.

In merito alla durata del periodo di validità dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione ritiene che un orizzonte di cinque anni sia in linea con operazioni analoghe effettuate sul mercato.

In conclusione, gli Amministratori riferiscono che l'esecuzione dell'Operazione comporterà certamente un effetto diluitivo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società. La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da ABO ad esito della conversione delle Obbligazioni emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo Prezzo di Conversione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei Warrant potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società. La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle Obbligazioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione. La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'Operazione dipenderà, in particolare, dagli importi delle tranche effettivamente utilizzate e dal relativo Prezzo di Conversione, ad oggi non ancora determinabili. La stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant, che dipenderanno dall'ammontare delle azioni sottoscritte e dal Prezzo di Conversione Warrant.

6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RICONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella propria Relazione il Consiglio di Amministrazione non ha evidenziato difficoltà di valutazione.

7. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo:

- svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori, nonché delle bozze di lavoro già messe a nostra disposizione nei giorni precedenti alla data di predisposizione del documento nella versione finale;
- esaminato l'Accordo di Investimento e l'ulteriore documentazione indicata al precedente par. 4;
- analizzato, sulla base di discussioni con gli Amministratori, il lavoro dagli stessi svolto per l'individuazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni onde riscontrarne l'adeguatezza in quanto, nelle circostanze, ragionevoli, motivati e non arbitrari;
- analizzato, sotto il profilo della completezza e non contraddittorietà, le motivazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti i criteri da esso adottati ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni;
- considerato gli elementi necessari ad accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati dagli Amministratori con le fonti di riferimento;
- analizzato la documentazione disponibile pubblicamente sul titolo Bestbe;

- analizzato la documentazione disponibile pubblicamente su operazioni similari;
- analizzato l'andamento delle quotazioni di Borsa e dei volumi scambiati con riguardo alle azioni Bestbe in diversi orizzonti temporali sino a sei mesi precedenti la data della Relazione;
- analizzato gli sconti applicati in precedenti operazioni similari riscontrate sul mercato italiano;
- preso visione della bozza del nuovo Statuto della Società;
- raccolto, attraverso colloqui con la Direzione della Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo il lancio dell'Operazione, con riferimento a eventuali fatti o circostanze che possano avere un effetto significativo sui dati e sulle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi;
- ricevuto formale attestazione dal legale rappresentante della Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presente relazione, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'Operazione e agli altri elementi presi in considerazione.

8. COMMENTI E PRECISAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DEI CRITERI PROPOSTI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

In via preliminare è opportuno ricordare che oggetto della presente relazione è l'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei criteri proposti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale al servizio del POC e dell'esercizio dei Warrant.

L'adozione dello strumento del POC trova giustificazione nell'interesse primario della Società, opportunamente rappresentato nella Relazione, di reperire prontamente, e in maniera flessibile, risorse da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità della Società necessarie a dare attuazione al proprio piano industriale, nell'orizzonte temporale contemplato dal POC.


La Relazione degli Amministratori descrive le motivazioni sottostanti alla scelta dello strumento del prestito obbligazionario convertibile.

In tale contesto, secondo quanto emerge dalla Relazione degli Amministratori, le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate per la determinazione del criterio e il processo logico seguito sono diretta conseguenza dei termini e delle condizioni individuati nell'Accordo di Investimento.

Pertanto, le considerazioni che qui seguono in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, dei criteri proposti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni tengono complessivamente conto delle specifiche caratteristiche dell'Operazione e della sua struttura, nonché delle manifestazioni di interesse dell'Investitore.

La scelta del Consiglio di Amministrazione di determinare non già un prezzo di emissione puntuale, quanto piuttosto un criterio per la fissazione del prezzo medesimo risulta in linea con la prassi di mercato della tipologia di operazioni quali quella in esame, tenuto conto delle modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale al servizio del POC e del periodo di tempo intercorrente tra la delibera dell'aumento di capitale medesimo e il differente momento di sottoscrizione delle Obbligazioni e della loro conversione nelle nuove azioni.

Ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile il prezzo di emissione delle azioni, nel caso di esclusione del diritto di opzione, deve essere determinato "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre".



Con riguardo all'espressione "valore del patrimonio netto", si ritiene che tale valore debba intendersi non come valore patrimoniale in senso stretto, quanto piuttosto quale valore corrente della società, individuato sulla base di criteri di valutazione elaborati dalla scienza economica e ritenuti adeguati nelle specifiche circostanze in cui si colloca l'aumento di capitale sociale. Con riguardo poi al riferimento all'"andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre", la prassi e la dottrina sono concordi nel ritenere che non debba farsi necessariamente riferimento a una media delle quotazioni del semestre, ma sia possibile utilizzare anche più limitati periodi di osservazione, a seconda delle circostanze e delle peculiari caratteristiche del titolo, sempre al fine di individuare il valore corrente della società emittente.

Il riferimento ai corsi di borsa individuato dagli Amministratori è comunemente accettato e utilizzato a livello sia nazionale sia internazionale ed è in linea con il costante comportamento della prassi professionale, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In effetti, le quotazioni di borsa rappresentano un parametro imprescindibile per la valutazione di società quotate. Le quotazioni di borsa esprimono infatti, di regola, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e conseguentemente forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore della società cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario della società. Come ricordato all'inizio del presente paragrafo, l'adozione del metodo delle quotazioni di borsa trova conforto anche nel disposto del sesto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.

L'Operazione si sostanzia del resto nel reperimento di nuovo capitale di rischio che, nell'attuale contesto dei mercati finanziari, non può che tenere conto delle condizioni espresse dal mercato borsistico. In considerazione di tutto quanto sopra, l'adozione del metodo delle quotazioni di borsa appare motivata e, nelle circostanze, ragionevole e non arbitraria.

Quanto alle concrete modalità applicative del criterio di Borsa, gli Amministratori, anche in ragione delle negoziazioni intervenute con l'Investitore e della disponibilità dallo stesso manifestata, hanno scelto di utilizzare il 92% del minor prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati delle azioni ordinarie Bestbè registrato nei 15 giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni da parte dell'Investitore. La scelta metodologica appare peculiare con riguardo alla modalità di selezione di un giorno di negoziazioni nell'arco temporale di 15 giorni prescelto: in ogni caso, tale scelta non appare sconosciuta nella prassi delle recenti operazioni similari poste in essere sul mercato italiano.

Nella fattispecie qui in esame, tenuto conto delle finalità dell'Operazione e dell'ampiezza del periodo temporale in cui potrà avvenire la conversione, la scelta degli Amministratori di individuare il prezzo di emissione delle nuove azioni in prossimità della richiesta di conversione delle singole *tranche* del POC consente di determinare un prezzo che, sostanzialmente, esprima un valore corrente della Società aggiornato in un momento più prossimo all'emissione delle nuove azioni. Tale scelta del Consiglio di Amministrazione risulta in linea con la prassi di mercato per tale tipologia di operazioni e appare pertanto, nelle specifiche circostanze, ragionevole e non arbitraria.

Nell'ambito dell'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, gli Amministratori hanno ritenuto di utilizzare un dato puntuale, anziché valori medi di mercato, facendo riferimento a transazioni comparabili. Si segnala che, come ampiamente riconosciuto dalla prassi valutativa e dalla dottrina, i valori delle quotazioni di borsa costituiscono un punto di riferimento più o meno significativo anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del titolo.


In mercati finanziari efficienti, i prezzi che si vengono a formare per azioni dotate in particolare di un buon grado di liquidità, come nel caso di Bestbe, tendono a riflettere il valore economico attribuibile tempo per tempo alla società. In effetti, le sopra richiamate caratteristiche del titolo Bestbe risultano confermate dalle analisi da noi sviluppate. Le analisi da noi svolte, con specifico riferimento alle caratteristiche del titolo Bestbe (anche sotto il profilo della cd. *turnover velocity*, vale a dire il rapporto percentuale tra il controvalore degli scambi e la capitalizzazione media), unitamente all'analisi di operazioni comparabili, giungono dunque a confermare nella sostanza l'adeguatezza, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle nuove azioni rappresentativo del valore economico della Società, della scelta di un dato puntuale per la rilevazione del valore di borsa del titolo.

La decisione degli Amministratori di applicare uno sconto al valore per azione come sopra determinato è stata motivata dagli stessi in quanto prassi di mercato. L'applicazione di uno sconto sul prezzo determinato sulla base dei corsi di borsa appare in effetti in linea con la prassi riscontrata in operazioni aventi caratteristiche analoghe a quella di specie. Nella rappresentazione della sua entità complessiva, gli Amministratori hanno tenuto conto non solo (a) dello sconto dell'8% rispetto al valore puntuale di borsa prescelto, ma anche (b) della *commitment fee* del 5% applicata al valore massimo del POC e pertanto pari a 300.000 Euro. Gli Amministratori segnalano inoltre che l'adozione del minor valore del VWAP dell'azione nell'orizzonte temporale considerato comporta la corresponsione di un ulteriore sconto implicito rispetto al prezzo definito mediante altri indicatori statistici quali, ad esempio, la media o la mediana del periodo di osservazione, tuttavia hanno rilevato come tale prassi sia riscontrabile sul mercato. L'approccio metodologico adottato dagli Amministratori appare nelle circostanze accettabile. Si segnala tuttavia che, poiché non sussiste un obbligo in capo ad ABO in merito alla sottoscrizione minima delle Obbligazioni, la *commitment fee*, pari a 300.000 Euro, avrebbe un ammontare relativo compreso tra il 5%, qualora ABO sottoscrivesse integralmente il valore di 6.000.000 delle Obbligazioni, e il 60% qualora ABO sottoscrivesse solamente la prima tranche da 500.000 Euro con la conseguenza che lo sconto implicito connesso alla *commitment fee* presenta un elevato grado di variabilità in funzione dell'importo delle Obbligazioni che verranno effettivamente sottoscritte

Gli Amministratori riferiscono che, ove venissero emesse tutte le tranches del prestito obbligazionario convertibile o per lo meno quelle previste nel piano industriale dell'Emittente, le analisi dagli stessi effettuate hanno confermato che lo sconto come sopra complessivamente individuato (a + b) rientrerebbe sempre all'interno dei valori del campione di transazioni comparabili dagli stessi. A nostra volta abbiamo effettuato un'analisi di *benchmark* in relazione agli sconti applicati in recenti operazioni similari sul mercato italiano, da cui è emerso che l'entità dello sconto determinato dagli Amministratori si collocherebbe nel *range* riscontrato nella prassi.

Gli Amministratori non hanno utilizzato metodologie di controllo. Non risulta espressamente motivata dagli Amministratori la scelta di non utilizzare ulteriori metodologie di controllo. A nostro avviso, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'Operazione e nelle peculiari circostanze della Società, tenuto anche conto delle motivazioni fornite nella Relazione circa le ragioni dello strumento individuato per il perseguimento degli obiettivi di finanziamento della Società, l'applicazione di altre metodologie con finalità di controllo risulterebbe oggettivamente difficoltosa e di scarsa significatività.

Per quanto concerne l'aumento di capitale a servizio dei Warrant ("Aumento di Capitale Warrant"), gli Amministratori hanno individuato il prezzo di esercizio dei Warrant come pari al 120% del VWAP minimo delle azioni Bestbe nei 10 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche del POC.



La scelta del Consiglio di Amministrazione di utilizzare il criterio delle quotazioni di borsa applicato, con una modalità "mobile", vale a dire in prossimità dell'emissione di ciascuna tranche del POC e dei relativi Warrant apparirebbe idonea, in linea di principio, a consentire l'individuazione di un prezzo di emissione delle azioni di compendio aggiornato al momento dell'emissione dei Warrant medesimi. Sotto il profilo dell'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, gli Amministratori hanno ritenuto di utilizzare non un dato puntuale, bensì l'orizzonte temporale di 10 giorni di borsa anteriori all'emissione di ciascuna tranche del POC.

L'applicazione di un premio rispetto alle quotazioni di borsa appare coerente con la prassi di mercato per il *pricing* di tale tipologia di strumenti finanziari ed è stata quantitativamente supportata dagli Amministratori attraverso un'analisi di *benchmark* relativa a emissioni di *warrant* correlati ai POC considerati nell'ambito dell'analisi di mercato effettuata dagli Amministratori per la giustificazione dei prezzi di emissione delle azioni a servizio del POC precedentemente descritta. Secondo quanto riferito dagli Amministratori, da tale analisi emerge un *range* di premi di emissione, applicato a un prezzo minimo di un dato orizzonte temporale, compreso tra un minimo di 15% e un massimo di 20%. Il premio del 20% ipotizzato corrisponderebbe dunque al valore massimo del *range* riscontrato dagli Amministratori.

Deve essere rilevato che, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'Operazione, l'applicazione del criterio indicato nella Relazione condurrà gli Amministratori alla determinazione di prezzi di emissione diversi in funzione dei diversi momenti di assegnazione dei Warrant, connessi alle richieste di sottoscrizione delle *tranche* del POC da parte dell'Investitore, e conseguentemente dei differenti andamenti delle quotazioni di borsa delle azioni della Società nei dieci giorni antecedenti l'assegnazione di ciascuna *tranche* dei Warrant. Si ritiene peraltro che, sulla base delle considerazioni sopra effettuate, il criterio proposto dagli Amministratori appaia accettabile al fine di individuare, nelle circostanze, prezzi di esercizio dei Warrant che esprimano un valore corrente del titolo Bestbe aggiornato a ciascun momento di assegnazione dei titoli all'Investitore; assegnazione che, come detto, avverrà in via contestuale all'emissione delle *tranche* del POC.

Deve peraltro essere rilevato che, sempre in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'Operazione e, in particolare, dell'ampio orizzonte temporale a disposizione dell'Investitore per l'eventuale esercizio dei Warrant, pari a 60 mesi, il prezzo di emissione delle azioni al servizio dei Warrant fissato all'atto dell'assegnazione di ciascuna *tranche* potrebbe risultare inferiore, anche in maniera significativa, rispetto al valore di borsa del titolo Bestbe alle successive date di eventuale esercizio dei Warrant da parte dell'Investitore.

9. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

9.1. LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

In merito ai limiti e alle difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si segnala quanto segue:

- i. le valutazioni basate sui corsi di borsa sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari. L'andamento dei mercati finanziari e delle borse, sia italiani che internazionali, ha evidenziato una tendenza a presentare oscillazioni rilevanti nel corso del tempo soprattutto

in relazione all'incertezza del quadro economico generale. A influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative in un senso o nell'altro, slegate dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società o connesse ad eventi esogeni anche del tutto imprevedibili. L'applicazione del metodo delle quotazioni di borsa, quale unica metodologia prescelta dagli Amministratori, può individuare, pertanto, valori tra loro differenti, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettui la valutazione;

- ii. l'applicazione dei metodi di mercato è, inoltre, resa ulteriormente complessa in considerazione dell'attuale incertezza del contesto macroeconomico e dei mercati finanziari, che sono stati caratterizzati da inconsueti livelli di volatilità, dovuti anche alle tensioni geopolitiche nell'Europa dell'est e in Medioriente;
- iii. la Relazione degli Amministratori evidenzia che l'Accordo di Investimento non prevede alcuno sconto di sottoscrizione ma una *commitment fee* e uno sconto di conversione delle Obbligazioni pari all'8%. La *commitment fee* rappresenta una componente di sconto implicito ulteriore, la cui misura presenta un elevato grado di variabilità in funzione dell'importo delle Obbligazioni che verranno effettivamente sottoscritte. Inoltre, anche il fatto che la conversione delle Obbligazioni sia effettuata al minor prezzo lungo il periodo di osservazione dei 15 giorni precedenti alla conversione, comporta un ulteriore sconto implicito rispetto a quello che sarebbe risultato ove fosse stato considerato un prezzo medio lungo il periodo di osservazione;
- iv. nell'ambito dell'approccio metodologico complessivo, gli Amministratori non hanno utilizzato, né con finalità di metodologie principali, né ai fini di controllo, metodologie valutative diverse dal criterio dei corsi di borsa. Nel caso specifico, metodologie diverse da quella di borsa non sono state in effetti ritenute applicabili in considerazione delle peculiari caratteristiche e finalità dell'Operazione indicate nella Relazione degli Amministratori. Detta scelta metodologica è già stata oggetto di nostre considerazioni nel precedente paragrafo 8. La mancata applicazione di metodi alternativi, con finalità principali o di controllo, rispetto al metodo di borsa, costituisce un'oggettiva difficoltà nell'espletamento dell'incarico.

9.2. ASPETTI RITENUTI DI RILIEVO

Si evidenziano i seguenti aspetti ritenuti di rilievo:

- come meglio descritto nel precedente paragrafo 2 della presente relazione, l'obbligo dell'Investitore di sottoscrivere la prima tranche e le successive tranche di Obbligazioni risulta subordinato alla sussistenza di una serie di condizioni, indicate dagli Amministratori rispettivamente al par. A.1 della loro Relazione. L'Accordo di Investimento prevede, inoltre, l'impegno da parte della Società a rispettare specifici Covenant così come riportati nel paragrafo A della loro Relazione.
- Come descritto in precedenza, La Relazione degli Amministratori evidenzia che, a fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da ABO, la Società si è impegnata a corrispondere a quest'ultima la *commitment fee* pari a complessivi Euro 300.000.



- Esula dall'oggetto della nostra attività ogni considerazione in ordine alle determinazioni degli Amministratori circa la struttura dell'Operazione nel contesto degli obiettivi della Società, i relativi adempimenti, la tempistica di avvio e di esecuzione dell'Operazione stessa e relative considerazioni anche di natura legale o fiscale.
- Il criterio di emissione delle nuove azioni fa riferimento a prezzi di borsa rilevati in intervalli temporali anteriori all'invio da parte dell'Investitore delle proprie richieste di conversione e, dunque, noti allo stesso Investitore prima di assumere le proprie determinazioni.
- L'approccio valutativo adottato dagli Amministratori è finalizzato a individuare il prezzo di emissione delle azioni nell'ambito e per le specifiche finalità connesse alla conversione del POC, tenuto conto delle peculiari caratteristiche dell'Operazione. Tale approccio metodologico non può pertanto essere di per sé comparato con quello sottostante processi valutativi intervenuti, o che potranno intervenire, in contesti temporali o per finalità intrinsecamente differenti.
- Dalla Relazione degli Amministratori non risultano vincoli di indisponibilità temporale ("lock up") per le nuove azioni, con conseguente piena facoltà dell'Investitore, a seguito della consegna da parte della Società delle nuove azioni, di negoziare i suddetti titoli sul mercato. Secondo quanto emerge dalla Relazione, non sussistono inoltre restrizioni in capo all'Investitore circa l'operatività sul titolo Bestbe in pendenza del periodo di emissione del POC e del periodo di conversione.
- In aggiunta all'assenza di *lock up*, gli Amministratori segnalano inoltre che Ubilot e l'Investitore hanno sottoscritto un accordo di prestito azioni, attraverso il quale Ubilot si è impegnata a prestare all'Investitore (a titolo gratuito, senza alcuna finalità di compravendita) un numero di azioni Bestbe, per un quantitativo almeno pari al 100% dell'importo di ciascuna *tranche*, che l'Investitore potrà prendere in prestito per anticipare la disponibilità delle nuove azioni Bestbe che verranno emesse dalla Società.

9.3. RICHIAMO D'ATTENZIONE SULL'ORIZZONTE TEMPORALE PER L'ESERCIZIO DEI WARRANT E SULLA DATA DI RIFERIMENTO AI FINI DELL'ESPRESSIONE DEL PRESENTE PARERE

Infine, con specifico riguardo all'Aumento di Capitale Warrant, si richiama l'attenzione dei destinatari del presente parere su quanto segue:

- l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Warrant dipenderà dall'esercizio da parte dell'Investitore dei Warrant medesimi, che potrà intervenire in qualunque momento nell'arco di 60 mesi dalla loro assegnazione. Si segnala che, nell'ampio arco di tempo che potrebbe intercorrere tra la determinazione del prezzo di esercizio delle singole *tranche* di Warrant (in corrispondenza con l'emissione di ciascuna *tranche* di POC) e l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Warrant (che dipenderà dalle future scelte dell'Investitore), il valore economico della Società potrebbe subire variazioni, anche significative, in relazione all'andamento dei mercati finanziari e delle prospettive economiche e finanziarie della Società. Pertanto, l'arco temporale di cinque anni nel quale i Warrant potranno essere esercitati, nel quale conseguentemente l'Aumento di Capitale Warrant potrà trovare esecuzione, non consente di escludere che il valore di borsa del titolo Bestbe alla data di eventuale esercizio dei Warrant da parte di ABO o GCFO23 risulti superiore, anche in maniera significativa, rispetto al prezzo di emissione delle azioni

determinato in occasione dell'emissione delle varie *tranches* del POC con conseguente assegnazione dei relativi Warrant. Per tali specifiche ragioni, strettamente connesse alle peculiari caratteristiche dell'Operazione e dello strumento dei Warrant, le conclusioni di cui al successivo par. 10 in ordine alla ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, del criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio al servizio della conversione dei Warrant sono espressamente formulate con esclusivo riferimento alle date di assegnazione dei Warrant medesimi all'Investitore e non anche in relazione ai momenti successivi, che come detto potranno intervenire nell'ampio arco temporale di 60 mesi, di eventuale esercizio degli stessi Warrant e di esecuzione dell'Aumento di Capitale Warrant. Gli Amministratori, come indicato al precedente paragrafo 5, hanno sottolineato, in relazione al periodo di esercizio dei warrant, la funzione propria del warrant medesimo, di incentivazione alla sottoscrizione dello strumento finanziario principale (in questo caso, l'obbligazione convertibile) cui è abbinato.

10. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come riportato nella presente relazione, fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 9, riteniamo che:


- (i) il criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale al servizio del POC sia adeguato, in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di Bestbe Holding S.p.A.;
- (ii) il criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale Warrant sia, fermo quanto espressamente richiamato al punto 9.3. (*"Richiamo d'attenzione sull'orizzonte temporale per l'esercizio dei Warrant e sulla data di riferimento ai fini dell'espressione del presente parere"*) relativamente alle date di riferimento delle nostre conclusioni, adeguato, in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di Bestbe Holding S.p.A. con riferimento alle date di assegnazione dei Warrant.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Ernesto Lanzillo
Socio

Milano, 29 febbraio 2024



SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita una società per azioni denominata:

"Bestbe Holding S.p.A."

(d'ora innanzi anche "Società").

Art. 2 - Oggetto della società è:

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, oltre alle altre attività finanziarie esercitabili ai sensi di legge ed alle attività strumentali e connesse (con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale); l'attività di assunzione di partecipazioni deve intendersi estesa all'acquisto, detenzione e vendita di partecipazioni, anche di minoranza, in società di capitali quotate e non quotate, nonché all'acquisto di quote di fondi di investimento e strumenti finanziari in genere.

La società potrà inoltre prestare e svolgere, anche nell'interesse di società partecipate o di terzi, attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria.

L'oggetto sociale si estende anche all'acquisto e alla vendita di beni immobili, alla loro conduzione, locazione e gestione nonché alle costruzioni edilizie.

Essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico) mobiliari ed immobiliari.

Art. 3 - La società ha sede in Milano. La società potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'Estero, ovvero trasferire la sede nell'ambito del territorio nazionale. La società rende disponibili sul proprio sito internet (il "Sito Internet") le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale ammonta ad Euro 8.700.430,57 (ottomilionesettecentomilaquattrocentotrenta virgola cinquantasette) ed è suddiviso in n. 1.241.974.473 (unmiliardoduecentoquarantunomilionevecentosettantaquattromilaquattrocentosettantatre) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano

diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisse la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.

Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni

ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A.", di cui euro 0,00271 da imputare a capitale ed euro 0,01929 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.

L'Assemblea Straordinaria in data 30 Novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con parità contabile di emissione di ciascuna azione non inferiore a quella vigente alla data dell'assemblea del giorno 30 Novembre 2023, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali.

L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il "Prestito Obbligazionario") composti da obbligazioni ("Obbligazioni"), da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso "VWAP" delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per "VWAP" si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione

della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(iii) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, warrant ("Warrant"), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;

(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma

sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 - in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilioneitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranche, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;
- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilioneitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;
- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;
- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranche di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;

- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato;

- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;

- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.

Art. 6 - Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni di risparmio od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, e anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, c.c., l'assemblea straordinaria può aumentare il capitale sociale con conferimenti in danaro e con

esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Art. 7 - La società può emettere obbligazioni sia al portatore che nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Art. 8 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in via elettronica secondo quanto previsto da apposite norme di legge o regolamentari e con le modalità in esse stabilite.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

Art. 9 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assemblea potrà essere convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte dei soggetti legittimati a norma di disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti e nella forma ivi prevista.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sul Sito Internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione può essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o

dalla seconda convocazione. In tal caso l'assemblea è convocata entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

L'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

L'Assemblea è convocata e ha luogo negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Art. 10 - L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In difetto il Presidente verrà nominato dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà su proposta del Presidente un Segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra gli azionisti ed i Sindaci effettivi.

Spetta al Presidente di accertare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, verificando, anche a mezzo di suoi incaricati, il diritto di intervento alla stessa e l'identità dei presenti, nonché di dirigere e regolare i lavori assembleari e le discussioni e di stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, le quali avvengono in modo palese, accertando infine i risultati delle votazioni.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, a seconda che esse siano indette in più convocazioni o in unica convocazione, in base a quanto disposto dal precedente articolo 9.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di loro nomina, dagli scrutatori. Nelle assemblee straordinarie e quando il Consiglio lo crede opportuno il verbale verrà redatto da un Notaio scelto dal Consiglio stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - La società è amministrata da un Consiglio composto da tre a undici membri nominati dall'assemblea degli azionisti.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di

comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

- a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto la sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente

disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Ogni soggetto legittimato al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

- a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;
- b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti;
- c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato

in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora all'esito della votazione "per preferenze" non risulti eletto alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto del candidato che abbia ricevuto il minor numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, saranno eletti, al posto dei due amministratori che abbiano ricevuto il minor numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze). La votazione "per preferenze" deve sempre prevedere il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, e sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, nonché il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri

di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Art. 14 - I Consiglieri durano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea, sino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente e può eleggere uno o due Vice Presidenti, i quali durano in carica per il periodo di tempo per il quale sono stati nominati Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei Vice Presidenti presenti o, in difetto di essi, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere infine alla designazione di un Segretario da scegliersi anche al di fuori dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire uno o più comitati, composti anche da membri esterni al Consiglio ed alla Società, con funzioni consultive o propositive determinandone la composizione, i poteri ed i compensi.

Art. 16 - Il Consiglio si radunerà tutte le volte che la presidenza lo giudichi necessario, oppure sia fatta domanda della sua convocazione da almeno due membri del Consiglio o da anche un solo membro del Collegio Sindacale.

La convocazione si farà con preavviso normalmente di cinque giorni ed in caso di urgenza anche di un solo giorno, mediante lettera o telegramma o fax o posta elettronica al domicilio di ciascun Consigliere. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci in forma equivalente.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 17 - Per la validità delle deliberazioni consiliari sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 - Al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società.

Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

E' attribuita al consiglio di amministrazione, in via non esclusiva, la competenza per l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite di cui all'art. 2446, comma 3 del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza assembleare.

Gli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e forniscono al consiglio di amministrazione ed al

collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, le informazioni richieste dal quinto comma dell'art. 2381 codice civile.

Art. 19 - Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte nell'apposito libro di cui all'art. 2421 n. 4 del Codice Civile e saranno firmate da chi ha presieduto e dal Segretario.

Le copie o gli estratti dei verbali del Consiglio, firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, faranno fede anche nei confronti dei terzi.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 20 - La rappresentanza, anche in giudizio, della società e la conseguente firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, a un Vice Presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21 - Il Consiglio può conferire, nei limiti delle norme vigenti, le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio ne determinerà le funzioni ed i compensi col rispetto del disposto dell'art. 2381 del Codice Civile.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Esso dura in carica tre esercizi sociali e viene nominato dall'assemblea ordinaria che ne determina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un

Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo di controllo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.

Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio Sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. Il Consiglio stabilisce il compenso e la durata in carica del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuitigli.

Il dirigente preposto è scelto fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio, corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 25 - Degli utili netti risultanti dal bilancio sarà assegnata una quota del 5% alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale e la rimanenza sarà distribuita agli azionisti, salvo che l'assemblea dei soci non disponga diversamente.

Art. 26 - I dividendi saranno pagati entro il termine che annualmente verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società, in aumento del fondo di riserva.

Agli Amministratori spetta l'indennità annua che l'assemblea deciderà di volta in volta di porre a carico di ogni esercizio, nonché il rimborso delle spese proprie rese necessarie per l'esercizio delle loro funzioni, secondo modalità che saranno regolate dal Consiglio stesso.

Art. 27 - La società può acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 28 - Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce